

N. 2011/001703	R.G.	Reg. Sent.	N. 3615 /2013
N. 2009/009919	R.G. N.R.	Del 10/06/2013	
N. 2010/008403	R.G. G.I.P.	Data del deposito	4-9-13 N. 13
N.	R.G. D.P.	Data irrevocabilità	
		N.	R.Esec.
		N.	Campione Penale
		Redatta Scheda il	



**TRIBUNALE DI FIRENZE**  
 SECONDA SEZIONE PENALE - COMPOSIZIONE MONOCRATICA

**REPUBBLICA ITALIANA**  
 In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Susanna Raimondo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

- 1) **SILIANI Simone** nato in Firenze in data 10/06/1962, residente in Via Bolognese, 439 Firenze, domicilio dichiarato Firenze Via Bolognese, 439 difeso di fiducia dall'avv. Neri Pinucci del foro di Firenze  
 LIBERO PRESENTE
- 2) **GHERPELLI Giuseppe** nato in Reggio Nell'emilia in data 15/03/1947, residente in Via A. Luthuli, 96 Reggio Nell' Emilia, con domicilio dichiarato Via Luthuli , 96 Reggio Nell'Emilia difeso di fiducia dall'avv. Lorenzo Zilletti del foro di Firenze  
 LIBERO PRESENTE
- 3) **FRUSI Ulderigo** nato in Firenze in data 20/04/1956, residente in Via San Marcellino, 59 Firenze, con domicilio dichiarato Firenze Via San Marcellino, 59 Firenze difeso di fiducia dall'avv. Simonetta Innocenti del foro di Firenze e dall'avv. Sigfrido Fenyes del foro di Firenze  
 LIBERO ASSENTE

IMPUTATI

per delitto p. e p. dagli artt. 41 e 589 c.p. perché, con condotte indipendenti:  
 il Siliani Simone in qualità di Assessore alla Cultura pro tempore del Comune di Firenze all'epoca dei fatti;

il GHERPELLI in qualità di Direttore della Direzione Cultura, nonché datore di lavoro, nominato con ordinanza del Sindaco n. 165 del 7 marzo 2005,

il FRUSI in qualità di perito industriale esperto di sicurezza coinvolto nella gestione del Forte dal 2003, incaricato di progettare l'allestimento e predisporre la documentazione tecnica necessaria ai fini della realizzazione delle manifestazioni autorizzate presso il Forte di Belvedere nel 2006 su iniziativa della Associazione Puccini e autore delle relazioni tecniche e dei piani di emergenza relativi;

per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle norme tecniche in tema di sicurezza dell'illuminazione, inosservanza della delibera n. 928/688 del 4 giugno 1999, avente ad oggetto la concessione in uso al Comune di Firenze del compendio demaniale denominato Forte Belvedere e relativa concessione rep. n. 39 del 29 ottobre 1999 e della convenzione, accessoria alla delibera della Giunta Municipale n. 479/2006 del 2006, stipulata fra il Comune di Firenze, in persona del Direttore della Direzione Cultura, e la Associazione culturale Puccini;

e segnatamente per il Siliani e il GHERPELLI, fra l'altro, nell'aver consentito lo svolgimento di intrattenimenti pubblici serali e notturni nel Forte Belvedere in assenza del necessario adeguamento dell'immobile alle misure di sicurezza, che si imponeva in conseguenza dei pericoli per un tale uso della struttura già segnalati negli anni precedenti e degli incidenti occorsi ad alcuni cani, tutti avvenuti per la caduta dai bastioni nella zona denominata la cannoniera, nonché in violazione della delibera n. 928/688 del 4 giugno 1999, avente ad oggetto la concessione in uso al Comune di Firenze del compendio demaniale denominato Forte Belvedere e relativa concessione rep. n. 39 del 29 ottobre 1999, che prevedevano che il Comune assumeva integralmente a proprio carico gli oneri relativi alla realizzazione delle opere di adeguamento dell'immobile alle norme di sicurezza e che le eventuali convenzioni con soggetti terzi per la realizzazione di specifici progetti non sollevavano il Comune da obblighi e responsabilità scaturenti dalla concessione (premesse e punti 3), 4) e 6) delibera n. 928/688 del 4 giugno 1999 e artt. 4 e 6 concessione rep. n. 39 del 29 ottobre 1999), con particolare riguardo all'illuminazione - misurata nella zona di interesse fra 0,1 e 0,5 lux, pertanto di intensità largamente inferiore sia ai requisiti richiesti per i luoghi di lavoro dalle norme tecniche UNI 10380 e UNI EN 12464 che ai valori indicati per le aree destinate a passaggio pedonale dalle norme tecniche UNI EN 13201, trattandosi in effetti di illuminazione architettonica, non destinata a consentire la fruizione al pubblico del complesso immobiliare dopo il tramonto - al mancato allestimento di sistemi di protezione o reti trattenute ai parapetti dei bastioni, in particolare nell'area della cannoniera, di conclamata pericolosità, e alla inadeguata segnalazione del pericolo;

inoltre per GHERPELLI nel non aver fornito alla associazione Puccini e al suo legale rappresentante dettagliate informazioni sui rischi specifici correlati all'uso del Forte

Belvedere in ora notturna, nel non aver esercitato il necessario controllo sull'attività della Associazione Puccini Concessionaria, con riferimento agli adempimenti relativi alla sicurezza;

per il FRUSI, fra l'altro, nell'aver omesso di rilevare e porre rimedio ai pericoli strutturali dell'immobile in relazione alla destinazione d'uso - a lui ben noti essendosi occupato della gestione del Forte sin dal 2003, anche quale autore del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.L.vo 626/94 e del piano di emergenza ai sensi del D.M. 569/92 per conto del Comune nonché tecnico incaricato della sicurezza dalla Associazione Culturale Puccini per la realizzazione del progetto Forte Davvero dell'estate 2006, , con riferimento alla illuminazione insufficiente, all'assenza di protezioni ai parapetti e all'inadeguata segnalazione del pericolo.

Il Silani, quale assessore competente e proponente le deliberazioni di giunta che affidavano alla associazione Puccini gli spazi del Forte e autorizzavano il programma estivo notturno , nonché quale promotore della ordinanza del sindaco che consentiva di effettuare attività di pubblico spettacolo all'aperto negli spazi del Forte Belvedere tra il 23 giugno 2006 e il 31 agosto 2006 fino alle ore 3,00 della notte , in orario del tutto incompatibile con le caratteristiche della struttura e con la tipologia di uso che veniva previsto.

Provocavano la caduta da un bastione della fortezza di Raso Luca , il quale per l'oscurità e la mancanza di idonee protezioni e segnalazioni del pericolo, mentre si trovava in ora notturna sugli spalti del Forte, non si avvedeva a causa della scarsa visibilità , che tra le mura e i bastioni dell'edificio, tra un camminamento e l'altro vi erano spazi vuoti, veniva quindi ingannato dalla distorta visuale e precipitava nel vuoto, dall'altezza di oltre 8 metri, in un fossato, cagionandogli in tal modo lesioni traumatiche da cui derivava la morte.

In Firenze il 3/9/2006

Le parti hanno concluso:

IL PM chiede: per Siliani Simone la condanna alla pena di anni 2 di reclusione;  
per Gherpelli Giuseppe la condanna alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione;  
per Frusi Ulderigo la condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 reclusione

La difesa PC chiede: alla S.V. Ill.ma, accertata la penale responsabilità in ordine ai reati ascritti agli odierni imputati, condannare gli stessi al risarcimento dei danni patiti e patienti dalle parti civili Angela Manni e Andrea Raso al pagamento di una somma da quantificarsi in 1.000.000,00(un milione di euro) e/o comunque a quella diversa somma che si riterrà di giustizia.

Il sottoscritto procuratore CHIEDE ai sensi degli artt. 538 e ss c.p.p. che la S.V. Ill.ma Voglia condannare gli imputati Siliani Simone, Gherpelli Giuseppe, Frusi Ulderigo al

pagamento di una somma a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva per l'importo che riterrà di giustizia e, comunque, non inferiore ad un importo pari ad €.300.000,00 totali in favore delle parti civili Angela Manni e Andrea Raso.

Condannare altresì gli imputati al pagamento delle spese di giudizio come da nota spese allegata al presente atto.

Avv.to Fenyes per Frusi chiede assoluzione con formula di giustizia

Avv.to Innocenti per Frusi si riporta alle conclusioni del collega

Avv.to Pinucci per Siliani chiede assoluzione perché il fatto non sussiste

La difesa Gherpelli chiede: in tesi assoluzione perché il fatto non sussiste in ipotesi per non aver commesso il fatto

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente processo nasce a seguito del decesso del giovane Luca Raso, caduto nella notte del 3 settembre 2006 da un bastione del Forte Belvedere, a Firenze, ove si stava svolgendo una manifestazione culturale.

Espletate le indagini di rito - dopo una prima richiesta di archiviazione del P.m., respinta dal Gip presso il Tribunale di Firenze - in data 17.1.2011, all'esito dell'udienza preliminare, era disposto il rinvio a giudizio di Simone SILIANI, di Giuseppe GHERPELLI e di Ulderigo FRUSI, rispettivamente, all'epoca dei fatti, di assessore alla Cultura del Comune di Firenze, Direttore della Direzione ed esperto della sicurezza nella gestione del Forte Belvedere.

Agli imputati era contestato il reato di cui agli artt. 41 e 589 del codice penale.

Alla prima udienza, tenutasi il 7.4.2011, accolta dal giudice l'eccezione sollevata dai difensori degli imputati di nullità delle notificazioni del decreto di rinvio a giudizio, ne era disposta la rinnovazione per l'udienza del 23.6.2011. In tale udienza, dichiarata la contumacia degli imputati, il giudice, stante il suo imminente trasferimento ad altro ufficio, rinviava a data successiva.

Assegnato il processo al presente magistrato, all'udienza del 20.7.2011, presenti il Siliani, del quale si revocava la dichiarazione di contumacia, nonché la sig.ra Angela Manni, costituenda parte civile assieme al figlio Andrea Raso, i difensori degli imputati sollevavano numerose eccezioni preliminari, sulle quali il giudice si riservava di decidere, rinviando all'udienza del 16.9.2011. A tale udienza, disattesa ogni questione preliminare, anche in ordine alla costituzione di parte civile, il giudice dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva le prove richieste.

La laboriosa attività istruttoria iniziava all'udienza del 13.3.2012, nella quale era presente, oltre al Siliani, anche il Gherpelli, del quale si revocava la dichiarazione di contumacia. Il giudice provvedeva a sentire la parte civile Angela Manni e il teste Francesco Forasassi, ispettore della Polizia Municipale di Firenze; il p.m.. effettuava produzioni documentali.

Il dibattimento proseguiva all'udienza del 27.3.2012, nella quale venivano sentiti i testimoni Daniela Poci, della Squadra Mobile della Questura di Firenze, Roberto Pieraccioli,

del Gabinetto regionale di Polizia Scientifica, Simone Betti e Simone Reggioli, entrambi in servizio presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, e, infine, Lorenzo Centolanza, incaricato del servizio di vigilanza presso il Forte. Il p.m. integrava la documentazione producendo rilievi tecnici della Polizia Scientifica.

All'udienza del 24.4.2012 erano escussi il consulente tecnico del p.m. dott. Edoardo Franchi, incaricato dell'esame autoptico, e i testimoni Pierpaolo Paris e Giorgio Sadolfo, anici del Raso e con lui quella sera, mentre all'udienza successiva del 15.5.2012 il giudice sentiva i testimoni Stefano Bartolucci, in servizio alla Squadra Volante della Questura di Firenze, il vigile del fuoco Marco Scaella, Carlo Sanna, Marco Mascagni e Massimo Ferrini, tutti e tre della ditta Seven, incaricata, all'epoca, del servizio di sicurezza al Forte, e Sebastiano Bruni, che gestiva il bar all'interno della struttura. Le parti si accordavano, invece, per l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal teste Filippo Bruni in distinto procedimento penale sempre per il decesso di Luca Raso.

Il 17.7.2012 si esaminavano Barbara Zanieri, della polizia municipale di Firenze, Simone Bagnoli, della ditta che effettuò lavori all'impianto elettrico del Forte, e Gianni Ravagli, della società Silfi, concessionaria del servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica fiorentina.

All'udienza del 2.10.2012 il giudice terminava l'esame del Ravagli e sentiva gli ulteriori testimoni Giuliano Guerrini e Ugo Scotti, all'epoca dei fatti rispettivamente in servizio alla Direzione Servizi Tecnici e Direzione Mobilità del Comune di Firenze, nonché David Pieralli e l'ing. Fabio Capacci, entrambi dell'Unità funzionale prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della ASL. Il p.m. chiedeva di acquisire della documentazione, la cui produzione era dal giudice parzialmente ammessa, stante fondate eccezioni dei difensori degli imputati.

L'istruttoria proseguiva all'udienza del 17.12.2012, con integrazioni documentali del Gherpelli e del p.m. e con l'audizione di Francesco Carnevale, all'epoca medico del lavoro presso la A.S.L. 10 di Firenze, e di Adriano Parretti e Giovanni Cini, funzionari dell'amministrazione comunale fiorentina.

Il giorno seguente, il 18.12.2012, oltre a nuove produzioni della difesa di Gherpelli, si sentivano i testi Claudia Sgrò, nel 2006 dipendente dell'associazione Puccini, Antonio

Sardi, della A.S.L. 10 di Firenze, il prof. Giorgio Bonsanti, già presidente di Firenze Mostre S.p.A., e Lorenzo Cinatti, all'epoca direttore del Teatro Puccini.

All'udienza del 22.1.2013 il giudice sentiva l'isp. Roberto Ducci e la sig.ra Anna Tarducci, di cui si acquisiva l'esibita documentazione.

Il 29.1.2013 si sentiva il teste Marco Scalella, vigile del fuoco – del quale si acquisivano le dichiarazioni rese nel processo penale pendente per la morte di Veronica Locatelli– e si procedeva all'esame dell'imputato Giuseppe Gherpelli. Il difensore di quest'ultimo e il p.m. producevano altri documenti.

All'udienza del 6.2.2013, poi, integravano le rispettive produzioni documentali i difensori degli imputati e delle parti civili e si sottoponevano a esame gli imputati Ulderigo Frusi e Simone Siliani, mentre il Gherpelli rilasciava spontanee dichiarazioni.

Alla successiva udienza del 15.2.2013 si acquisiva la relazione scritta dell'ing. Francesco Grasso e del perito Gianfranco Bea, consulenti tecnici del Frusi, che esponevano anche verbalmente e a mezzo di apparecchiatura tecnica le loro argomentazioni. Il difensore di Gherpelli, inoltre, produceva alcuni documenti. Si procedeva anche all'escussione del perito Marco Torcini, teste della difesa Gherpelli.

Il 7.3.2013 il difensore di Siliani produceva documentazione. Si procedeva, poi, all'escussione dei testimoni delle difese degli imputati, l'ing. Giancarlo De Renzis e gli arch. Alessandro Parigi e Claudio Cestelli, all'epoca entrambi in servizio presso il Servizio Belle Arti del Comune di Firenze.

Nell'udienza del 15.3.2013, oltre ad essere prodotti alcuni documenti dai difensori del Gherpelli e delle parti civili, si sentivano i testimoni Cristina Viviani, in servizio all'Agenzia del Demanio, Anna Palazzi, funzionario amministrativo del Comune di Firenze, e Silvia Gozzi, della Direzione Cultura-Servizio Musei Comunali.

Seguivano, all'udienza del 3.4.2013, la produzione di documenti dalle difese di Frusi e Gherpelli, nonché l'esame dei testimoni Antonella Loiero, dirigente della Fondazione Palazzo Strozzi e collaboratrice della Firenze Mostre S.p.A. e Claudio Martini, che all'epoca dirigeva L'Ufficio del Sindaco.

Alla successiva udienza dell'8.4.2013, ultimate le produzioni documentali del p.m. e della difesa di Siliani, chiusa l'istruttoria dibattimentale e dichiarata l'utilizzabilità di

tutti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, seguivano le conclusioni del p.m. e del difensore delle parti civili (la cui memoria era depositata alla udienza successiva).

I difensori dell'imputato Frusi rassegnavano le loro conclusioni all'udienza del 10.5.2013, depositando a corredo della discussione documenti e testi di legge (già tutti acquisiti nel corso del dibattimento).

All'udienza del 24.5.2013 concludeva il difensore di Siliani (con analogo deposito di documentazione riepilogativa).

Il difensore di Gherpelli articolava la sua discussione nelle udienze del 31 maggio e del 10 giugno 2013, sempre con corredo di memoria difensiva.

Nella stessa udienza, infine, a seguito delle repliche, il giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente dibattimento è giunto a conclusione dopo la condanna comminata in primo grado dal Tribunale di Firenze – con sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Firenze il 17 maggio 2013 - nei confronti di Lorenzo Luzzetti, all'epoca presidente dell'associazione culturale Teatro Puccini, per il decesso di Luca Raso, precipitato il 3 settembre 2006 da uno degli spalti del Forte Belvedere, a Firenze.

Per il medesimo, tragico evento anche agli attuali imputati, ciascuno per le rispettive qualifiche e condotte professionali, è stato contestato il reato di cui agli artt. 41 e 589 del codice penale.

Il Forte Belvedere (la Fortezza di Belvedere), costruito alla fine del 1500 per assolvere a funzioni prettamente difensive della città di Firenze, è costituito da quattro bastioni principali e due minori, che formano planimetricamente una stella a sei punte, estesa per un superficie complessiva di 18775 mq, all'interno dei quali si erge una villa ("Palazzina") a tre piani.

Dismessa a metà dello scorso secolo la caserma che vi era ancora ospitata, la Fortezza passò alle competenze del Comune di Firenze grazie a una convenzione con l'Intendenza di Finanza, proprietaria del bene. Tuttavia, a parte un uso saltuario per eventi espositivi, il Forte andò incontro ad un certo degrado fino all'anno 1999, allorché fu stipulata la convenzione tra il Demanio e il Comune di Firenze, in base alla quale il complesso ven-



ne ceduto in concessione all'amministrazione comunale per attività istituzionali, principalmente di tipo culturale.

La sera in cui morì il giovane Luca, nell'estate del 2006, la Fortezza era sede della manifestazione culturale denominata "Forte davvero" - una serie di spettacoli di teatro, musica, danza e cinema - organizzata dall'associazione Teatro Puccini, a seguito di convenzione intercorsa con il Comune di Firenze.

La conformazione a stella del Forte è ben visibile nella tavola planimetrica prodotta dal p.m. all'udienza del 13.3.2012 (trattasi di una riproduzione fornita dall'azienda del Turismo di Firenze). Nel documento sono rappresentati i terrapieni, i camminamenti che li delimitano e la c.d. cannoniera, lo spazio vuoto in cui precipitò il giovane Luca. Sono stati acquisiti in dibattimento i rilievi tecnici effettuati il 3 settembre 2006 dal Gabinetto di polizia scientifica di Firenze; nelle relative fotografie sono visibili i due terrapieni, denominati "A" e "B" (come nella citata Tavola I), la zona di vuoto "C" (la c.d. cannoniera) e un particolare del camminamento ubicato tra il terrapieno "A" e la cannoniera "C". Nelle foto è visibile anche il corpo ormai esanime di Luca, dopo l'intervento dei soccorritori.

Luca Raso era uno studente romano di ingegneria, di vent'anni, che in quei primi giorni di settembre aveva deciso con due amici, Pierpaolo Paris e Giorgio Sadolfo, di fermarsi a Firenze al ritorno da un meeting informatico a Parma.

Il Paris, sentito in dibattimento, ha riferito che nessuno di loro era mai stato prima di allora al Forte Belvedere e che quel sabato di settembre erano saliti alla Fortezza verso le sei di pomeriggio. Si erano fermati in prossimità della zona bar, nelle cui vicinanze era stato collocato un grande divano e dal quale si poteva godere il panorama della città.

Il teste, cui è stata esibita una foto a colori, con ripresa dall'alto, del complesso immobiliare (prodotta il 27.3.2012), ha precisato che tale zona era piuttosto distante dall'area in cui, ore più tardi, precipitò Luca. Erano rimasti in questa parte del Forte più o meno per un'ora, senza raggiungere la Palazzina, per poi ridiscendere in città a mangiare qualcosa. Dopo un paio d'ore, verso le dieci e mezza, vi erano tornati, si erano nuovamente seduti sul divano, poiché la vista sulla città era davvero notevole, e poi avevano passeggiato sempre in quella zona, perché c'era la musica e vi confluiva la maggiore parte delle per-

sone. Solo lui, a un certo punto, si era affacciato all'interno della Palazzina, in cui c'era una mostra, per poi ritrovarsi fuori con Luca e Giorgio. Lui e Giorgio avevano bevuto una birra leggera, mentre Luca non aveva preso niente e non avevano assolutamente fatto uso di sostanze stupefacenti.

Avevano passeggiato tranquillamente e si erano ritrovati, tra le undici e mezza e mezzanotte, nella parte "*non illuminata*" del Forte, che era liberamente accessibile (pag. 23, trascr. ud. del 24.4.2012).

Lui e Luca si erano sdraiati sul prato a fumare una sigaretta e guardare il cielo, perché era una serata limpida. Giorgio era lì intorno, verso la cannoniera, ma non era visibile "*perché appunto era buio*" (pag. 23). Erano dalla parte opposta e un po' distanti rispetto a dove c'era il bar e la musica e nella grande foto a colori prodotta in giudizio, che riproduce il compendio dall'alto, il teste ha indicato il prato su cui si stesero nella zona contrassegnata con la lettera "G" o quella con la lettera "F":

A un certo punto Giorgio aveva chiamato Luca per andare via, perché si erano dati appuntamento in città con delle ragazze. Aveva sentito la voce dell'amico provenire dalla zona della cannoniera e Luca era andato in quella direzione, mentre lui, per pigrizia, aveva atteso ancora un po'. A quel punto non aveva più visto i due amici, perché la zona era buia, ma dopo pochi secondi aveva sentito Giorgio che gridava aiuto.

Il Paris ha precisato che era illuminata soltanto l'area in cui c'era la musica e che guardando in quella direzione dal prato in cui erano stesi si vedeva un bagliore lontano. Dal prato le persone apparivano come delle sagome, delle ombre distanti.

Il terrapieno aveva una conformazione "a collinetta" e terminava con un muretto, alto circa una ottantina di centimetri, seguito uno stretto camminamento, in cui il teste non ricorda ci fossero dei punti di illuminazione e nel quale i cartelli di pericolo non erano visibili. Secondo il teste dal prato in cui erano stesi non si vedevano le luci poste all'interno dei camminamenti (alla domanda dell'avv. Calisse, difensore delle parti civili, se ricordava se vi fosse della luce all'interno dei camminamenti, il teste ha risposto: "*No, non me lo ricordo. Anche perché quando andavo da quella parte io stesso stavo attento a dove mettere i piedi, perché non lo vedevo*"; pag. 39, trascr.).

Era illuminata, invece, la Palazzina, nella facciata con l'orologio, mentre la facciata laterale (quella contrassegnata con la lettera "D" nella foto) non era assolutamente illuminata.

Il Paris ha precisato che non vide il momento in cui Luca cadde, perché era sdraiato sul prato e guardava in aria, ma ha ricordato che era tardi, forse era mezzanotte. In un primo momento, subito dopo le grida di aiuto dell'amico, non era riuscito a orientarsi, proprio per la scarsissima visibilità, a parte il tenue chiarore della luna e delle luci in lontananza della città. Una volta raggiunto Giorgio e resosi conto dell'accaduto, era subito corso dal dj, per fermare la musica, e dopo qualche minuto era arrivata l'ambulanza.

Erano, nel frattempo, accorse delle persone che, con i cellulari, avevano cercato di rischiarare il punto in cui Luca era caduto, che era completamente al buio e difatti i vigili del fuoco intervenuti avevano attivato un'illuminazione di emergenza.

Giorgio, dopo il tragico fatto, gli aveva spiegato che Luca era andato verso di lui, che era precipitato di sotto e che lui l'aveva proprio visto cascare giù.

Quanto al servizio di vigilanza il teste ha dichiarato che c'erano delle "persone che giravano", ma non era interdetto l'accesso ad alcuna zona e si poteva girare liberamente. Non furono mai ripresi o rimproverati dai vigilanti, tanto meno dentro la Palazzina, ove si teneva una mostra.

Quanto, dopo circa un mese, era tornato sul posto, aveva notato la presenza di un lampione puntato verso l'edificio, che lui non ricordava nemmeno esserci quella tragica sera e che, comunque sia, non era diretto verso la cannoniera.

Ancora più significative sono le dichiarazioni di Giorgio Sadolfo, testimone oculare degli ultimi istanti di vita dell'amico.

Il teste ha confermato quanto dichiarato dal Paris, aggiungendo che quel pomeriggio del 2 settembre erano saliti al Forte su consiglio di un internet point. Tornati di sera si erano intrattenuti a chiacchierare sul divano, ove solo lui e Pierpaolo avevano consumato una birra, nella parte centrale del piazzale (indicato come punto 2 della foto a colori) e vi erano rimasti fino a circa mezzanotte e mezza. A quel punto avevano cominciato a passeggiare intorno al Forte, arrivando fino alla parte laterale (punto D nella foto a colori), che era molto più buia rispetto alle altre zone della Fortezza. Anche lui si era sdraiato sul

terrapieno a fumare, molto velocemente, una sigaretta (“qualche boccata”) e poi mentre i due amici terminavano di fumare, si era incamminato lungo la stradina laterale - ossia il camminamento tra il punto D e il punto B della foto - e aveva raggiunto la zona contrassegnata con la lettera B. A quel punto, perché voleva andarsene, aveva chiamato Luca, che a differenza di lui, non era sceso nel camminamento, ma lo aveva raggiunto attraversando il prato. Lo vide passare a una distanza di circa 60/70 cm da lui, allorché, con un passo, un saltello, era caduto di sotto, all’improvviso.

Il teste ha detto che sentì solo un rumore di fronde e subito dopo un tonfo.

Nel corso della sua escussione, ai fini delle contestazioni sollevate dalle difese, sono state richiamate le seguenti dichiarazioni rese dal Sadolfo nel processo a carico di Luzzetti: *“Luca stava venendo verso di me, stava su questo terrapieno, correva verso di me, e io stavo in quel frangente nella stradina che divideva questi, quello che attualmente è la cannoniera e questo terrapieno. Luca veniva verso di me, è saltato ... perché l'apparenza che c'era dall'altra parte era quella che ci fosse un altro terrapieno...”* (pag. 166; trascr. ~~N~~el presente processo). Il teste ha chiarito che Luca, prima di cadere nel vuoto, aveva fatto un saltello, non certo *“un salto atletico”*.

Il Sadolfo ha anche precisato che all’interno del camminamento laterale c’erano delle luci poste a un’altezza molto bassa, ma non tutte erano visibili perché, un poco più avanti, alcune di queste erano coperte da alcuni tubi innocenti. Inoltre le luci si vedevano solo una volta giunti in prossimità del camminamento, mentre non erano visibili dal terrapieno. Quella sera, inoltre, non aveva notato alcuna segnalazione di pericolo e solo tornato sul posto, dopo il fatto, aveva avuto modo di vedere dei cartelli di avviso di pericolo molto piccoli, che, comunque, quella sera non erano illuminati dalle piccole plafoniere nei camminamenti.

Il teste ha puntualizzato che quando si era alzato dal prato l’illuminazione era soffusa e derivante dal riflesso che i fari avevano sulla facciata indicata con la lettera D; sostanzialmente la zona era in penombra (*“...il fatto che esistevano questi fari che illuminavano la facciata, si crea effettivamente un cono d'ombra. Cioè, ribadisco questa mia affermazione, nel senso che nel momento che illuminiamo una facciata alle spalle di questa si crea, rispetto al faro, si crea una zona d'ombra”*; pag.115, trascr.).

Guardando da dove erano sdraiati verso il terrapieno - contrassegnato nella foto con la lettera I - si vedeva che c'era della gente, ma percepita solo a livello di sagome.

Tornando al momento in cui Luca era caduto si rese conto subito, dopo aver sentito il tonfo, che era successo qualcosa di grave e perciò, richiamato dalle sue richieste di aiuto, erano accorse delle persone. Si era sporto dal muro verso la cannoniera e si era trovato addosso delle fronde, della vegetazione, provenienti dal muro di cinta. Poiché l'illuminazione era molto scarsa, aveva avuto l'impressione, come una sorta di effetto ottico, che sotto di lui, a non più di un metro e mezzo, sporgesse dal muro un bastione triangolare, un punto d'appoggio. Perciò aveva pensato di scavalcare, per vedere dove era finito l'amico, e aveva già oltrepassato il muro con una gamba, quando erano sopraggiunte delle persone, che tramite le piccole luci dei cellulari avevano rischiarato la cannoniera. Allora era riuscito a intravedere Luca e aveva capito che, in realtà, non c'era alcun muro che sporgeva dal bastione (*“Quello che mi ricordo è che era molto buio. Tanto buio che io quando mi sono sporto non avevo la concezione della profondità dell'ambiente, né di dove stavo. Perché sennò non avrei mai fatto un gesto per scavalcare”*; pag.115, trascr.). Erano stati, nel frattempo, chiamati i soccorsi e un membro dello staff di vigilanza gli aveva spiegato che per scendere giù doveva uscire dal Forte - verso la zona H nella foto - e passare da un cancello, che in realtà aveva trovato chiuso. Tornato indietro, altri responsabili della sicurezza gli avevano detto che c'era una transenna laterale da cui si poteva accedere e sostanzialmente dopo la transenna c'era l'unico spazio interdetto al pubblico quella sera. Anche i soccorritori avevano, inizialmente, avuto difficoltà a capire come scendere nella cannoniera. Era andato con loro ma, giunto a circa un metro da Luca, un paramedico lo aveva rimandato di sopra.

Il teste ha dichiarato di non ricordare di avere avuto, durante i soccorsi, una conversazione con il vigile del fuoco (Betti), tanto più che erano state tante le persone che, nell'immediatezza del fatto, gli aveva chiesto cosa fosse successo.

Il Sadolfo ha anche escluso di avere raccontato al vigile che stavano saltando da un terrapieno all'altro (*“... era matematicamente impossibile saltare da terra a qualche altra cosa.... Tutt'al più quello che posso avere detto, come alle 3 e 45, qualcosa del genere lì in Questura, è stato che Luca venendo verso di me ha fatto un passo, un salto, quello che*

*era, per andare forse tutt'al più dall'altra parte. Ma non rammento questa conversazione assolutamente.”; pag. 171; trascr.).*

Il teste ha infine precisato che, salvo che con il barista per la consumazione, lui e Luca non avevano chiacchierato con nessun altro, mentre Pierpaolo che aveva tentato un approccio verbale con una ragazza. Di sicuro non avevano, quella sera, ricevuto alcun rimprovero o richiamè di sorta da parte dello staff di vigilanza.

Le dichiarazioni dei due testimoni appaiono, quindi, sostanzialmente concordanti oltre che logiche e inalterate nel corso degli anni e qualche sbavatura nel ricordo è comprensibilmente giustificabile alla luce del tempo trascorso e della drammaticità dell'evento vissuto.

Il dott. Edoardo Franchi, specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni presso l'Università di Firenze - di cui sono state acquisite le dichiarazioni rese nel processo Luzzetti – fu incaricato dal P.M. di compiere l'esame autoptico. Il consulente esaminò il corpo di Luca Raso, morto la domenica 3 settembre 2006, verso le ore 01:35. Il decesso fu conseguenza di uno shock traumatico irreversibile, compatibile con una precipitazione da alcuni metri dall'alto. Le indagini alcolimetriche rivelarono una lievissima positività (0,1 g/l), per recente assunzione di alcol, in quantità minima e certamente tale da non compromettere in alcun modo le capacità di orientamento, equilibrio e controllo della persona (oltre tutto molto inferiore al valore massimo consentito per legge per la guida degli autoveicoli: 0,5 g/l). Ai polsi del giovane il medico-legale rinvenne delle fasciature morbide, delle garze (a causa di una recente caduta con il ciclomotore, come riferitogli dalla madre e confermato dal teste Sadolfo).

Quindi, sulla base delle dichiarazioni dei due amici e dei rilievi autoptici emerge, in primo luogo, che Luca non cadde nel vuoto della cannoniera perché in stato di alterazione alcolica (il teste Sadolfo ha riferito che l'amico, al massimo, aveva bevuto un sorso) né da assunzione di sostanze stupefacenti. Non v'è motivo, infatti, rispetto a quest'ultimo aspetto, di dubitare della testimonianza dell'amico Paris e, pertanto, non è stata accolta la richiesta di disporre l'esame tossicologico, che, oltre tutto, a distanza di anni, avrebbe potuto fornire un risultato dubbio.



Né, d'altra parte, può ritenersi che la precipitazione sia stata la conseguenza di un gesto suicidario, posto che dal racconto dei due testimoni emerge che Luca, studente di ingegneria informatica come loro, aveva trascorso una giornata assolutamente serena e divertente e si era incamminato verso la cannoniera solo perché richiamato dall'amico.

Neppure appare provato che Luca, prima di cadere nella cannoniera, avesse compiuto un gesto del tutto imprudente o sconsiderato o che, in quelle ore trascorse al Forte, avesse tenuto una condotta per qualche verso censurabile, ammesso che ciò potesse avere, e se ne dubita fortemente, una qualche rilevanza causale con la sua morte.

Dal racconto di Giorgio Sadolfo si ricava che Luca lo raggiunse con un'andatura tutt'al più accelerata (*"corricchiando"*) e che fece, nel passaggio da un muretto all'altro, un passo più ampio o un saltello. Certamente nulla di anomalo o di incauto, considerato che i tre giovani si trovavano all'aperto, in un ampio prato e in uno spazio liberamente accessibile, verosimilmente reputato privo di insidie o pericoli di sorta, proprio in quanto sede di una manifestazione culturale.

Qualche perplessità, è vero, può sorgere sulla base delle dichiarazioni di tre vigili del fuoco Simone Betti, Marco Scalella e Simone Reggioli, che sono testimoni certamente affidabili.

Simone Betti, che intervenne sul posto verso l'una di notte e che dovette dare la notizia della tragedia a uno degli amici di Luca, ha riferito che quest'ultimo gli aveva raccontato che *"stavano saltando da un prato all'altro"* ma che non gli aveva indicato in quale direzione (pag. 158, trascr. ud. 27.3.2012).

Il teste Reggioli, della stessa squadra di soccorso del Betti, ha in primo luogo negato di avere parlato direttamente con gli amici di Luca subito dopo il fatto, diversamente da come riportato nel verbale della p.g. del 26.10.2006, verosimilmente, secondo il teste, per un mero fraintendimento. Il teste ha riferito che ebbe solo modo, tra un viaggio e l'altro al mezzo di servizio, di udire i ragazzi che parlavano col capo-squadra e che si era fatto l'idea, da quanto sentito, che i ragazzi stessero correndo o giocando tra loro.

Il capo-squadra Marco Scalella, infine, ha dichiarato che, probabilmente non a lui direttamente ma ai suoi colleghi, i due ragazzi dissero che il loro amico *"saltava da un prato all'altro"* (pag. 42 e pag. 63, trascr. ud. 15.5.2012).



In realtà, a fronte della lucida testimonianza del Sadolfo, che ha negato di aver mai raccontato ad alcuno che l'amico stesse saltando da un terrapieno all'altro, è ben possibile che, come da lui spiegato, egli abbia soltanto detto che Luca, andando verso di lui, avesse *“fatto un passo, un salto, per andare forse tutt'al più dall'altra parte”*.

E' quindi del tutto verosimile ritenere che, nella drammatica concitazione ed emozione del momento, il Sadolfo o il Paris si siano spiegati male o che, viceversa, siano stati i vigili del fuoco a fraintendere le loro parole.

Rispetto al ventilato comportamento scorretto dei tre amici nelle ore precedenti – che, si rimarca ancora, nessun nesso eziologico avrebbe avuto con la caduta nel vuoto dello studente – la teste Claudia Sgrò, all'epoca dei fatti dipendente dell'associazione Puccini, ha semplicemente riferito che quella sera vide i tre ragazzi mentre erano seduti sul muretto di fronte al portone della Fortezza, verso il bar. Chiese loro di scendere perché poteva essere pericoloso e i tre erano subito scesi. La giovane aveva fretta di informare il direttore dell'associazione che la mostra di pittura, all'interno della Palazzina, era stata chiusa perché, come le era stato riferito, alcuni ragazzi avevano fatto *“confusione”* e, quindi, anche il servizio bar, per apposita disposizione amministrativa, non avrebbe potuto proseguire. La Sgrò ha dichiarato che non era presente nel momento in cui la mostra era stata chiusa e del fatto che le persone che avevano disturbato fossero proprio Luca e i suoi amici non aveva conoscenza diretta, ma le era stato raccontato da terze persone, di cui però non sapeva indicare i nomi. La teste ha anche dichiarato che la conversazione con i tre romani fu del tutto normale, anche se a un certo punto si infastidì perché aveva fretta e i ragazzi ci *“provavano”* con lei, facendole un mucchio di domande (quanti anni aveva, se era fidanzata). Riconobbe, poi, i romani con cui aveva parlato nei giovani che, subito dopo il drammatico evento, vide pregare in ginocchio vicino al muro della Fortezza.

Infine, la Sgrò ha detto che nel terrapieno di fronte alla cannoniera non andava mai, perché *“veniva detto”* che ci andavano a fumare le canne, ma non ha ricordato chi le avesse riferito tale circostanza.

Marco Mascagni, dipendente della ditta Seven, cooperativa incaricata della vigilanza, sentito in dibattimento ha negato di avere rimproverato i tre giovani, in quanto gli fu solo

detto, forse da uno dei baristi, che c'era stata una discussione all'interno della Palazzina e che, visto che mancava poco al termine, era stato deciso di anticipare la chiusura della mostra di una decina di minuti. Il teste ha precisato che ricevette una segnalazione del tutto generica di quanto era successo e che forse aveva notato un gruppetto di *“quattro persone”* che avevano un atteggiamento piuttosto esuberante (pag. 133; trascr. ud. 15.5.2012), salvo poi precisare di non averlo constatato direttamente (pag. 136; trascr.).

Il teste Sebastiano Bruni, che si occupava del servizio bar all'interno del Forte – nella foto a colori indicata con la lettera M - ha dichiarato che quel pomeriggio aveva scambiato due chiacchiere con i tre amici romani, che erano *“tranquillissimi”* e che, dopo aver preso qualcosa da bere, erano andati via. Anche più tardi, la sera, i ragazzi avevano consumato solo una birra.

Del fatto che le persone che avevano fatto confusione all'interno della mostra fossero proprio i tre con cui lui aveva parlato gli fu raccontato da qualcuno, forse i ragazzi che chiusero anticipatamente la mostra di pittura. In realtà il barista ha escluso che gli venne riferito di atti di teppismo; più che altro si era trattato una precauzione, a seguito di *“battibecchi”* all'interno della Palazzina (*“... da quello che mi ricordo magari su commenti un po' più pesanti sulle opere d'arte, ... magari anche in modo scherzoso, non lo so ... io non ero presente...”*; pag. 178; trascr. ud. 15-5.2012).

Il Bruni stesso, d'altra parte, ha riferito che soltanto dopo il tragico evento, a posteriori, era iniziata a circolare la voce che il ragazzo precipitato era uno di quelli che avevano determinato la chiusura della mostra (*“...i passaparola sono sempre le cose peggiori. La possono avere detto brutta o bella questa opera e poi venire a dire che hanno divolto qualche cosa. Quindi... Purtroppo quando accadono poi questi fatti c'è sempre chi fa le esagerazioni. Questo è venuto dopo tutto il fatto, non è che è stato detto prima che accadesse che è stato fatto qualcosa. Dopo che è successo il fatto poi è venuto fuori che: “Sì, ma questi erano quelli che facevano, che dicevano ... quando è successo il fatto .... Ci sono state duecentomila chiacchiericci”*(pag. 171 e ss.; trascr.).

Sempre a livello di semplici dicerie (*“Consideri, è come andare allo stadio...”*; pag. 180, trascr.), secondo il teste, giravano varie versioni sulla causa dell'incidente, tra cui che i ragazzi scherzassero e saltassero e che c'entrassero delle ragazze.

Il teste Massimo Ferrini, dipendente della Seven, ha dichiarato che si occupava, più che altro, della vigilanza nella zona del parcheggio. Il Ferrini, che ha sottolineato di avere ricordi molto confusi di quel giorno, ha riferito che verso le sei di pomeriggio, quando iniziò a fare il giro di perlustrazione delle mura della Fortezza, vide “*dei ragazzi che saltavano in qua e in là da questi muretti*” (pag. 197; trascr. ud. 15.5.2012) e che erano stati avvertiti di stare attenti, ma non ha saputo dire se tra questi ci fosse il giovane precipitato di sotto. Non è certo, tuttavia, che si trattasse proprio di quel giorno (“*Può darsi anche che sia successo un'altra serata; pag. 209, trascr.*”). In ogni caso quella sera il ragazzo che cadde di sotto non lo vide. Peraltro il teste ha chiarito che, rispetto alla testimonianza da lui fornita nel precedente processo (Luzzetti), aveva saputo in seguito dai suoi colleghi che si era sbagliato rispetto alla presenza di certe transenne, circostanza di cui invece era del tutto convinto, in perfetta buona fede.

Il teste Lorenzo Centolanza, della ditta Seven, ha raccontato, infine, di avere saputo dai suoi colleghi di “*ragazzi che saltavano*” o disturbavano, ma nulla di più preciso.

In definitiva le ultime testimonianze riportate riferiscono, più che altro, di voci, di dicerie circolate solo dopo che il fatto era successo, come spesso avviene in seguito a un evento così tragico, e di cui, oltre tutto, in buona parte i testi avevano avuto solo una conoscenza indiretta. Di conseguenza solo le dichiarazioni di Giorgio Sadolfo e Pierpaolo Paris forniscono elementi utili e attendibili per la ricostruzione di quella giornata, fino agli ultimi istanti di vita di Luca, e della dinamica dell'incidente.

Non vi è, pertanto, alcuna prova certa che Luca stesse saltando da un muretto all'altro o da un terrapieno all'altro o che già nelle ore precedenti avesse tenuto un comportamento per qualche verso irresponsabile.

Né peraltro il fatto che il giovane, poco prima di cadere nel vuoto, avesse fatto una corsetta di qualche metro per raggiungere l'amico e poi un saltello per superare il camminamento può costituire un comportamento incauto, imprudente o del tutto imprevedibile. Alla luce di tale considerazione occorre, a questo punto, interrogarsi se il luogo ove Luca precipitò costituiva o meno un'insidia, soprattutto per chi, come lui, non aveva alcuna conoscenza pregressa della peculiare conformazione della Fortezza.

Si ricorda che i tre amici, nel pomeriggio, quindi in condizioni di assoluta visibilità, avevano stazionato solo nella zona bar, del tutto distante dalla cannoniera in cui Luca Raso tragicamente cadde.

Come anticipato la Fortezza, proprio per le sue originarie finalità difensive e militari, era stata progettata come un luogo di difficile accesso.

Nello specifico, la cannoniera costituisce, come ben visibile nella pianta catastale già citata, una sorta di “dente”, che si inserisce tra due terrapieni di uguale altezza, entrambi coltivati a prato e delimitati da camminamenti del tutto simili.

Luca Raso morì dopo un volo di otto metri e 50 centimetri.

Ad avviso di questo giudice l'area in cui avvenne il tragico fatto costituiva una vera e propria insidia per molteplici fattori di rischio: la scarsissima illuminazione, la particolare conformazione sia dei camminamenti che dei muretti e, infine, la presenza di fronde che fuoriusciva<sup>ndo</sup> dal bastione.

L'insidia era determinata dal fatto che dal terrapieno in cui Luca si trovava non era immaginabile, proprio perché non chiaramente visibile, che al di là del camminamento vi fosse ~~una~~ un precipizio di più di otto metri, uno spazio vuoto, anziché un altro prato, simile a quello ove era sdraiato e a quelli adiacenti (contrassegnati con il numero 6 e con la lettera G nella grande foto a colori).

Dalle successive misurazioni effettuate, come da testimonianza dell'isp. Roberto Ducci, della polizia municipale di Firenze – risulta che tra la fine del prato (ove i ragazzi erano stesi) e il muro di cinta del bastione il camminamento avesse una larghezza variabile da un minimo di 0,96, nel punto più stretto, fino a un metro e trenta, nel punto di presumibile caduta del giovane, individuato per la presenza di frasche rotte e la sottostante traccia ematica sul terreno. Appare, quindi, del tutto verosimile che lo studente, alto un metro e settantacinque (come da relazione autoptica del dott. Franchi), abbia potuto superare il camminamento con un saltello, tanto più che il terrapieno e il bastione avevano un'altezza molto simile. A tale riguardo l'ing. David Pieralli, tecnico della Asl che effettuò dei rilievi nelle indagini per la morte di Veronica Locatelli - deceduta due anni dopo nella stessa cannoniera, a qualche metro da dove precipitò Luca - ha precisato che il terrapieno aveva un'altezza di 82 cm, mentre il bastione di 92 cm.

In pratica, la vicinanza del terrapieno al parapetto finiva per annullare l'effetto di protezione del parapetto stesso (v. sul punto la testimonianza del tecnico Asl Fabio Capacci, all'udienza del 2.10.2012).

L'ing. Pieralli, nel corso degli accertamenti, constatò la presenza di vegetazione che fuoriusciva dalla cannoniera. Il teste ha anche evidenziato che, al di là della cannoniera, era visibile il camminamento opposto, illuminato dalle rispettive plafoniere. A suo parere la presenza di vegetazione e il percorso disegnato dai camminamenti potevano trarre in inganno sul fatto che la zona buia della cannoniera, delimitata dai camminamenti, costituisse un terrapieno, anziché uno spazio vuoto (*...Oltre il punto di caduta si vedeva comunque degli altri camminamenti e quindi poteva sembrare che invece di esserci un rientro ci fosse una continuazione del terrapieno, proprio perché il Forte è fatto tutto a terrapieni e camminamenti. E poi oltretutto c'era a quel punto questa vegetazione, poteva sembrare, con quella luce bassa che dal basso creava un effetto tecnico un po' strano sinceramente, poteva sembrare benissimo un cespuglio. Quindi, diciamo, la situazione, quando siamo andati noi, falsava molto, insomma non era da escludere che qualcuno potesse credere che fosse piena la cannoniera e invece in realtà c'era il vuoto*" (pagg. 128 e ss., trascr. ud. 2.10.2012).

Ne consegue che Luca Raso non ebbe la necessità di scendere nel camminamento, come aveva fatto il Sadolfo, per raggiungere il punto B nella foto, visto che la conformazione del luogo consentiva di superare il fossato, il camminamento, con un piccolo balzo.

Quanto alla spinosa questione della visibilità nella zona, prima di dar conto delle misurazioni illuminotecniche eseguite dai tecnici - temporalmente successive alla morte del giovane studente - devono richiamarsi, in primo luogo, le testimonianze alquanto eloquenti dei due amici di Luca.

Entrambi i testimoni rappresentano una situazione, se non di vero e proprio buio - posto che, comunque, c'era un faro che illuminava la facciata della Palazzina nonché il chiarore della luna e delle luci della città in lontananza - di sicura penombra, in cui si intravedevano delle sagome e delle ombre, con ingannevoli effetti ottici (basti pensare al tentativo di scavalco del bastione da parte del Sadolfo).

La situazione descritta dai ragazzi è assolutamente confermata dalle dichiarazioni rese in dibattimento dall'ispettore di Polizia Daniela Poci, che intervenne nell'immediatezza del fatto e che, come i tre studenti, non era mai stata prima di allora al Forte Belvedere.

La teste ha riferito: *“c'è stato indicato il muretto da dove è caduto il ragazzo. Però io ho incontrato diverse difficoltà a raggiungere il muretto da cui era caduto il ragazzo, innanzitutto perché non vedevo assolutamente niente, avevo difficoltà. Non sapevo dove mettevo i piedi, tant'è che (ho) dovuto accendere la torcia della volante che avevo portato con me per illuminare la zona. E tra l'altro mi è anche successo di perdermi il collega con cui ero lì, perché tra il buio e le persone che ancora stazionavano sul prato io praticamente me l'ero perso di vista. L'ho chiamato per telefono... perché al buio e tra le altre persone io non riuscivo più a distinguerlo, nonostante lui avesse la divisa addosso. L'ho chiamato e lui mi ha detto che aveva già raggiunto il muretto, però io lì per lì per telefono, non riuscivo a capire dove, perché non lo vedevo il muretto ... la torcia la puntavo per terra, per vedere dove mettevo i piedi, Perché non conoscendo il luogo, più che andare a tentoni ... Poi sono riuscita ad arrivare al famoso muretto però sporgendomi sotto io non riuscivo a vedere il ragazzo che era caduto. Di fatto siamo riusciti a individuarlo dopo che i Vigili del Fuoco avevano montato i fari ... la sensazione che io ricordo è una sensazione di buio. Le ripeto, io ho dovuto accendere la torcia per vedere dove mettevo i piedi, perché era tutto completamente buio. Non riuscivo vedere al di là di una certa distanza. Era buio ... quando il mio collega mi ha detto che aveva già raggiunto il muretto io ho trovato difficoltà a capire dove effettivamente fosse. Perché non riuscivo a vedere ... Io non so quantificarle da distanza. Però era buio, non era un posto illuminato ...io volevo (vedevo, ndr.) delle ombre insomma, ma non riuscivo a riconoscere le fattezze umane, ecco”.*

L'isp. Poci ha contrassegnato con la lettera A nella foto a colori il probabile punto di caduta del ragazzo e ha anche testualmente specificato: *“lo riconosco anche perché rispetto al prato, al camminamento, al muretto, si vedono chiaramente delle frasche che a me, camminando su quel prato, sembravano dei cespugli mentre in realtà erano le cime degli alberi ... Io sapevo che c'era il vuoto perché sapevo che da lì era caduto un ragazzo. Però effettivamente camminando sul prato c'era il muretto, diciamo, l'ultimo para-*

*petto, che tra l'altro come altezza era più o meno alla stessa altezza del prato su cui io camminavo ... Dietro a quel muretto si vedevano delle frasche che potevano sembrare dei cespugli ... avevano più o meno la dimensione di cespuglio. Io non avevo idea di quanto fosse profondo il fossato dietro, che ci potessero essere degli alberi. L'ho immaginato perché c'era caduta una persona, però a vista sembravano più le cime di cespugli. Non immaginavo che ci fosse un'altezza così alta da potere contenere degli alberi al di sotto". E ancora: "quando sono arrivata praticamente il contesto era buio. Io dalla mia altezza, se guardavo a terra, non riuscivo a vedere cosa ci fosse, se c'era qualcosa da calpestare, se c'era un fosso dove potersi prendere una storta. E quindi illuminavo il mio cammino con la torcia della volante. E anche a altezza occhi tutto intorno era buio, non era illuminato. Tant'è che (del)le persone che stavano sul prato io non riuscivo a distinguere le fattezze fisiche... Io non ricordo una sensazione di luce dentro il camminamento. Non ricordo una particolare luminosità nei pressi del camminamento. Cioè, se c'erano delle luci sicuramente erano deboli, fioche... Oppure posizionate in maniera tale da non illuminare quel fossato... L'unica zona più illuminata era la palazzina ... Infatti si veniva a creare una immagine molto suggestiva, perché nel buio del prato ... si stagliava questo muro rischiarato della palazzina. Il muro della palazzina era rischiarato ma non il prato antistante" (v. pagg. 6 e ss.; trascr. ud. 27.3.2012).*

Anche il collega dell'isp. Poci, l'assistente Stefano Bartolucci, ha raccontato che, giunti sul posto, non individuarono subito l'area in cui era accaduto il fatto, perché "era una zona molto buia". Il teste ha riferito che, arrivati sul terrapieno, ebbero difficoltà perché "di notte non si vedeva assolutamente nulla" e anzi, malgrado al loro arrivo ci fossero già i vigili del fuoco con le torce azionate, inizialmente rimase "colpito dal buio" e dovette usare la torcia in dotazione alla vettura per sgomberare la zona dalle persone che ancora vi stazionavano. La parte illuminata era solo quella con la musica e il punto bar. Il teste ha inoltre specificato che poiché il camminamento che separava il terrapieno e il muretto era stretto e c'era della vegetazione che risaliva verso il camminamento - "c'era il muretto e poi lo strapiombo. C'era il muretto con un pezzettino di terra proprio, terriccio con l'erbetta verde, che io illuminavo con la torcia"- ebbe l'impressione che "il



*prato continuasse*”, aggiungendo che *“lo strapiombo non si vedeva”*(v. trascr. ud. 15.5.2012).

Il teste Roberto Pieraccioli, in servizio al Gabinetto di Polizia Scientifica di Firenze, intervenne il 3 settembre verso le ore 1:50. Al suo arrivo era già presenti le volanti, i vigili del fuoco e la Croce Rossa, mentre gli avventori erano già andati via. Erano già state montate delle lampade, molto potenti, dai vigili del fuoco, che illuminavano la parte sottostante fino al corpo del giovane e *“probabilmente diffondevano un pochino di luce anche intorno”* (v. pag. 95.; trascr. ud. 27.3.2012). Il teste ha dichiarato di non essere, perciò, in grado di riferire come fosse l’illuminazione quando il ragazzo cadde. Ha, però, aggiunto che aveva scattato una foto del posto quando erano state smontate le lampade di emergenza dei pompieri e che *“era buio”* e che presumeva, quindi, che senza la luce dei vigili fosse alquanto buio (*“sono andato a guardarmi le fotografie del mio fascicolo che feci allora. A quei tempi era su pellicola fotografica ...e quando guardo queste fotografie io vedo che lo sfondo è nero ... Quindi mi rendo conto guardandola che secondo me era molto buio”*). Le luci all’interno dei camminamenti, come da suoi rilievi, si trovavano solo sul lato del terrapieno e non del parapetto prospiciente la cannoniera. A suo giudizio queste luci, incassate nel muro, non erano molto visibili e servivano, più che altro, a illuminare il passo di chi percorreva il camminamento (*“in quanto si trovavano prima di tutto sotto l’orlo e poi le luci sono al pari del muretto. Non esterne al muretto. Quindi resta, come dire, come una luce sì diffusa ma limitata al fossetto. Non credo che da sopra al prato uno vede la luce”*; pag. 104, trascr.).

Il già rammentato testimone Betti, vigile del fuoco, aveva precisato che, in quanto fiorentino, era già stato alcune volte sul posto. Alla richiesta del p.m. di descrivere com’era l’illuminazione quando intervennero, il Betti ha riferito: *“Ricordo che la zona era buia. C’erano questi piccoli faretti dentro i camminamenti, sulle parti verticali dei camminamenti. C’era sicuramente un faro sullo spigolo del Forte, sulla costruzione, che è stato acceso successivamente ... al nostro arrivo....io, che tra l’altro sono stato ... ero autista, riuscii a salire su con il mezzo, a svoltare l’angolo del Forte Belvedere e mi ricordo che ebbi delle difficoltà ad accendere il quadro luci all’interno del mezzo stesso. Quindi acceso quelli feci un po’ di luce”* (pag. 132, trascr ud. 27.3.2012).

Il vigile ha precisato che il prato non era direttamente illuminato e che fu necessario, per muoversi, accendere le torce, come si fa usualmente nei casi di scarsa visibilità (v. pagg. 133 e 134 della trascr.). Nei camminamenti erano posizionati dei “*segnapassi. Lampade abbastanza deboli*” che non illuminavano il terrapieno, ma solo il camminamento.

Il Betti ha precisato che, a suo giudizio, l’illuminazione sul posto era sufficiente per camminare, per esempio, per vedere in basso le proprie scarpe, ma ha anche aggiunto: “*Potevo vedere delle ombre se c’era una persona a qualche metro di distanza si vedeva l’ombra ...*” (pag. 149, trascr.,). Ha riferito, infine, che lungo i parapetti sporgeva (punto B della foto a colori) della vegetazione, che poteva trarre in inganno sull’esistenza del vuoto.

Alla richiesta del difensore di Gherpelli se dal bastione si vedesse il vuoto della cannoniera, il vigile ha risposto in modo affermativo, ma ha anche precisato di avere tenuto accesa, in ogni momento, la torcia e si è detto anche condizionato dal fatto di conoscere, già in anticipo, che dopo il muretto c’era lo strapiombo.

L’altro vigile Simone Reggioli ha dichiarato, riguardo alla illuminazione presente quando arrivarono con la jeep, che sul prato non c’era niente, che era buio e che l’unica illuminazione era fornita dalle lucine abbastanza soffuse presenti lungo i camminamenti. Si aiutarono con le torce sull’elmetto e per prelevare il materiale di servizio dovettero accendere il faretto presente sulla campagnola. Il teste ha, inoltre, riferito che la vegetazione spontanea che fuoriusciva dal muro poteva trarre in inganno sulla presenza del vuoto (“*guardando, rispetto al prato, si vedeva parapetto, cespugli e alberi, sicché non si vedeva secondo me che c’era un vuoto lì. Si giudicava male, insomma*; pag. 254; trascr. ud. 27.3.2012).

Il già citato capo-squadra Marco Scalella ha dichiarato che conosceva abbastanza bene l’area del Forte Belvedere. Ricorda che c’erano dei faretti sulla facciata. Il teste ha riferito che la luce era “*più o meno la stessa*” rispetto alla zona antistante la facciata, pur precisando che “*certo, con le lampade, le torce, si vedeva molto meglio*” . Sulle generali condizioni di visibilità ha dichiarato che erano “*condizioni un po’ tipo serata notturna, tipo locale ...*”; pagg. 26 e ss., trascr. ud. 15.5.2012).

Lo Scaella ha affermato, poi, che il prato era illuminato da un faretto, ma alla richiesta del p.m. di precisare se il faro era rivolto verso il terrapieno, il teste ha dichiarato di non ricordare. Sicuramente era buio dove fu trovato il corpo del ragazzo, mentre il terrapieno non era così buio, perché *“un po' di luce c'era. Non era certo illuminato a giorno”*.

Rispetto alle plafoniere all'interno del camminamento il teste ha riferito che *“essendo più basse forse non si percepiva direttamente la luce del camminamento dal prato. Perché il camminamento è infossato”*.

L'addetto alla vigilanza Carlo Sanna ha dichiarato che il prato in oggetto era illuminato dal faro installato sulla facciata della palazzina - che illuminava *un po'* il prato contrassegnato nella foto a colori con le lettere I ed F - e che a lui l'illuminazione sembrava *“buona”*. Solo nell'area dopo la I nella foto era buio (oltre che nella cannoniera).

Il teste Marco Mascagni, della Seven, ha rammentato che c'erano delle luci che illuminavano le mura della palazzina (che ha contrassegnato, nella foto a colori, con i numeri 3 e 4) e poi delle zone buie, salvo poi specificare che non fossero *“buie buie”*, ma semplicemente con *“meno luce”* (nella foto indicate con il numero 6) e comunque di libero accesso. La visibilità, a suo dire, era di 30/40 metri. Nella zona da lui contrassegnata, nella foto prima con il numero 5 e poi con la lettera L (nel cespuglio) c'era una fonte di luce.

Anche Sebastiano Bruni, gestore del bar, ha riferito che il terrapieno (lettera F nella foto) era illuminato *“un po' ”* dal grande faro che illuminava la facciata del forte, la cui luce, in un primo momento, essendo abbastanza forte abbagliava (*“... io mi ricordo che tutte le volte che si andava di là a controllare, a pulire, si tornava indietro e c'era sempre questo faro che per un secondo ce l'avevi negli occhi e dava noia, ti ... non vedevi e poi tu passavi”*; pag. 152, trascr.) ma che illuminava la zona del prato (*“Questa, F... Allora, il faro che illuminava il Forte un po' di riverbero lo faceva, un po' di riverbero. Quindi un po' di luce illuminava ...”*; pag. 153; trascr.). Alla domanda del difensore delle parti civili se, a suo giudizio, l'illuminazione fosse buona, il teste ha risposto: *“si vedeva”*; ha comunque puntualizzato che aveva una buona conoscenza della Fortezza sin da quando era ragazzo.

Il già citato isp. Ducci effettuò un sopralluogo, nel corso delle indagini, con altri colleghi della polizia municipale, con Ulderigo Frusi, con Simone Bagnoli, della manutenzione

dell'impianto di illuminazione del Forte, e, infine, con Sergio Santetti, della Direzione Cultura del Comune di Firenze. L'ispezione avvenne il 21 febbraio 2007 alle ore 21.

Quella sera, secondo il ricordo del teste, "pioviscolava" ed erano accese le luci nei camminamenti, come pure la palina - posta sull'area I nella foto a colori esibitagli - che illuminava la facciata. Sempre con riferimento alla foto, nel corso dell'ispezione partirono dalla zona contrassegnata con la lettera E e si spostarono "piano, piano" verso la cannoniera, attraversando il terrapieno erboso.

Il teste ha descritto nel dettaglio la percezione visiva del momento: *"mi ricordo che anche dalla posizione E si vedeva un chiarore in corrispondenza delle luci delle plafoniere, andando avanti questo chiarore diventava sempre più nitido e a spot ... perché in corrispondenza della plafoniera era più intensa la luce poi si diradava, man mano che uno andava avanti aveva sempre più consapevolezza di questa luce, di questo camminamento fino a che uno non arrivava a vedere proprio la pietra e quindi vedeva tutto il camminamento illuminato ... essendo la palazzina chiara la luce che rifletteva sul muro rifletteva anche se in maniera debole, però anche sul prato, guardando per terra i piedi me li vedevo ... Al di là del camminamento si vedeva una zona scura, nera per poi rivedere ancora la luce dell'altro camminamento opposto, perché fa una specie di quadrato e quindi la luce del camminamento anche quella, anche se sfumata, si vedeva ... Lettera R a indicare il camminamento opposto".* (v. pagg. 15; trascr. ud. 22.1.2013).

L'isp. Ducci ha anche ricordato che tra il punto di verosimile precipitazione e il cartello grigio, affisso sul muretto del bastione - riportante la scritta, in italiano e in inglese "Non sporgersi dai bastioni, non sedersi sui parapetti" - c'era una distanza di metri 1,80 e che posizionandosi proprio alla fine del terrapieno il cartello si leggeva.

Il teste, infine, ha precisato di essere stato al Forte tante volte e che sapeva dell'esistenza della cannoniera.

Simone Bagnoli, si è occupato della manutenzione delle luci del Forte a partire dal 2003.

Il teste ha descritto il tipo di plafoniere presenti all'interno dei camminamenti, con luci al neon da 36 watt e il sistema di illuminazione pubblica gestito dalla Silfi, che si accendeva automaticamente ad un certo orario. Si trattava di sei fari (di cui uno su palina) ancorati in terra e diretti verso le facciate della Palazzina, che creavano nella parte centrale



una *'illuminazione un po' di riflesso'*, indiretta, che il teste, nel presente dibattimento, non ha voluto giudicare se sufficiente o meno (mentre nel processo Luzzetti aveva commentato come *"sufficiente"*). Il Bagnoli ha specificato che a parte l'illuminazione nei camminamenti e i sei fari diretti sulla palazzina non c'erano ulteriori fonti di illuminazione, anche se ulteriori luci potevano essere collocate, in via temporanea, a seconda delle manifestazioni culturali del momento (es. in caso di allestimento di opere esterne o di un palco) e per il servizio bar. Quando, a febbraio del 2007, vi fu un sopralluogo con la dott.ssa Zanieri, il sistema di illuminazione era identico a quello del settembre del 2006 (v. trascr. ud. 17.7.2012).

Gianni Ravagli, direttore tecnico della Silfi, concessionaria del servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica fiorentina, ha dichiarato che i sei fari sulla Palazzina esistevano da tempo, da prima della ristrutturazione del 2003. I sei fari si accendono automaticamente con un *crepuscolare*, tramite una fotocellula, e danno vita a *"un'illuminazione architettonica"*. Su richiesta di precisazione del p.m., ossia se l'illuminazione *"artistica"* abbia l'esclusiva finalità di enfatizzare un monumento, il Ravagli ha affermato di sì, precisando che questo tipo di illuminazione, in relazione alla Fortezza, *"...anzi, è in contrapposizione a quella che poteva essere una illuminazione della superficie...perché si rivolge praticamente ... Diciamo, la luce viene orientata in una direzione che se uno è sulla terrazza o se è sotto l'unico palo che è la palina che è sull'area a verde, all'ingresso della cannoniera, praticamente viene abbagliato dalla luce. Quindi potrebbe creare, siccome poi la retina si chiude, per cui ... non illumina... Però l'illuminazione ... se è un'illuminazione di un'area deve in qualche modo essere orientata su quella che è l'area"* (pag. 24 e ss, trascr. ud. 2.10.2012). Su precisazione del difensore di Gherpelli, circa il riverbero sul prato della luce proiettata verso la facciata, il teste ha puntualizzato: *"La posizione di questi proiettori è a livello del terreno. Se una persona si mette davanti all'altezza del proiettore praticamente non solo non si illumina più la facciata ma non si illumina neanche la pavimentazione. E' questo che ho detto, al di là della luce, perché la luce io parlavo deve essere diretta. La luce deve essere sempre diretta verso l'oggetto, cioè la parte da illuminare. Però anche la posizione. Quindi per*

*illuminare un'area pedonale si può fare anche della luce radente, però .... Quindi è semmai necessario illuminare dall'alto"* (pag. 26, trasr.).

Infine a detta del teste nel 2006, per le aree pedonali aperte al pubblico, in assenza di apposita normativa, il parametro di riferimento per una sufficiente illuminazione era di 5 lux, come previsto per i luoghi di lavoro (pagg. 8 e ss., trascr. ud. 2.10.2012).

Il teste Ugo Scotti, all'epoca in servizio alla Direzione Mobilità del Comune di Firenze e che si era sempre occupato di illuminazione pubblica, ha confermato che l'illuminazione "artistica" non ha la funzione di illuminazione per la sicurezza dei luoghi, anche se di riflesso viene illuminata anche l'area circostante.

L'isp. Francesco Forasassi, in servizio alla polizia municipale di Firenze, che intervenne sul posto subito dopo il fatto, verso l'una e dieci di notte, ha confermato che le luci nei camminamenti erano tutte accese ed era illuminata la palazzina. Erano già presenti i vigili del fuoco, che avevano azionato l'illuminazione d'emergenza nel pozzo della cannoniera, dall'alto verso il basso. Alla domanda di uno dei difensori se avesse potuto percorrere il terrapieno in questione con tranquillità e sicurezza, il teste ha risposto in modo affermativo, senza necessità di accendere la torcia ma specificando: *"Diciamo una sicurezza relativa, per il fatto che lo conosco abbastanza bene, per cui camminavo sul prato, ragionevolmente sicuro... poi sono anche insomma appassionato di storia militare, per cui lo conosco abbastanza bene, come struttura in sè"* (pag. 67; trascr. ud. 13.3.2012).

Il Forasassi ha anche precisato che dal terrapieno si vedeva un alone di luce che percorreva la forma del Forte e poi, avvicinandosi, si vedeva il camminamento, e ha testualmente detto: *"Il prato non era illuminato ... Per camminarci sopra, ci si vedeva abbastanza bene ... seguivo la linea di luce del camminamento della guardia e seguivo la linea di riferimento che mi dava nel .. cioè sapevo che camminando in quella direzione avrei trovato il camminamento della guardia ... Di conseguenza il parapetto. Poi nella fattispecie ero guidato anche dalla postazione luce dei Vigili del Fuoco, d'emergenza, e mi muovevo in quella direzione lì. Poi conosco e sapeva che camminavo su un prato...* (pagg. 71 e 72; trascr.).

Dal complesso delle numerose deposizioni emerge, in modo inequivocabile, che sul prato in cui fino a pochi istanti prima era steso il giovane Luca c'era una situazione se non di buio totale – che, paradossalmente, sarebbe stata forse più sicura, perché avrebbe indotto a muoversi a tentoni o, comunque, con estrema prudenza – certamente di penombra, determinata dalla luce abbastanza tenue dei camminamenti e dal riverbero della illuminazione “architettonica” della facciata della Palazzina.

Le testimonianze, infatti, convergono tutte nel rappresentare una illuminazione di tipo riflesso e indiretto, che solo a coloro che avevano una conoscenza pregressa del Forte – come, per esempio, agli addetti alla sicurezza o al barista, che ci lavoravano ogni giorno - consentiva di muoversi con una certa padronanza e con consapevolezza della dislocazione degli spazi, dei terrapieni e del vuoto.

Peraltro l'illuminazione era discontinua, di luce nella palazzina, di penombra nel prato, di luce nei camminamenti e poi, ancora, di buio totale nel pozzo della cannoniera, e poteva creare ingannevoli effetti ottici e false percezioni, come descritto da più testimoni, oltre che da Giorgio Sadolfo (il quale, si ricordi, aveva anche riferito che alcune plafoniere del camminamento erano oscurate dalla presenza di tubi innocenti).

D'altra parte appare evidente che la percezione dei luoghi da parte di Raso, che andò verso l'amico con una corsetta, non può essere sovrapponibile a quella, assolutamente attenta e ponderata, da parte dell'isp. Ducci al momento della sua ispezione (che si mosse “*piano, piano*”, proprio per registrare ogni piccolo dettaglio).

Né poteva pretendersi che il ragazzo, prima di fare il saltello verso la zona buia - che a lui certamente dovette sembrare un altro prato, a meno dal non voler riprendere in considerazione l'ipotesi di un atto suicidiario – dovesse fermarsi proprio alla fine del terrapieno, scrutare se nel camminamento vi fossero o meno, incassati nel muretto, cartelli di pericolo e quindi riuscire a leggere la scritta presente su quello più vicino a lui, comunque posto a una distanza di non meno di un metro e ottanta.

La situazione di scarsa visibilità è, oltre tutto, assolutamente confermata dalle misurazioni illuminotecniche effettuate dai tecnici della Asl nel corso delle indagini per il decesso della Locatelli.



E' pacifico che all'epoca lo stato dei luoghi non era stato modificato dopo la morte di Raso ed è stata acquisita agli atti, all'udienza del 17.12.2012, la relazione, con gli allegati fotografici, effettuata dai tecnici della Asl in collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Firenze.

In dibattimento sono stati sentiti l'ing. Pieralli, e il dott. Fabio Capacci, della ASL.

Risulta che furono effettuati due sopralluoghi, il 3.2.2009 e il 4.2.2009, e che in occasione di quest'ultimo furono effettuati, in orario notturno, dei rilievi illuminotecnici.

Ai fini del presente dibattimento è significativa la misurazione – i cui punti di rilievo sono descritti nella planimetria allegata – dei dati di illuminamento con tutto l'impianto di illuminazione pubblica acceso, rappresentato dai sei fari alogeni, ubicati nei punti indicati nella planimetria.

Nella relazione viene dato atto che *“le norme tecniche prese in considerazione rappresentano lo stato dell'arte della conoscenza illuminotecnica a livello europeo, riferito particolarmente ai requisiti minimi richiesti dalle sorgenti d'illuminazione artificiale per garantire sicurezza e confort visivo nei luoghi di lavoro.”*

In base alla normativa vigente nel 2006 - la UNI 10380, sulla “illuminazione di interni con luce artificiale” ma che tratta anche degli spazi all'aperto - i requisiti minimi di illuminamento per le aree di lavoro all'esterno richiedevano, in base alla tipologia lavorativa, fra i 5 lx e i 200 lx.

Sulla base, invece, della norma UNI 13201-2, relativa all'illuminazione prescritta per le strade locali urbane, pedonabili e ciclabili, l'illuminamento medio prescritto prevedeva un valore medio di 7,5 lux, con un minimo di 1,5 lux. L'ing. Pieralli ha precisato, a quest'ultimo proposito, che *“ se c'è da una parte 1,5 lux vuol dire che in un altro punto ci dovrà essere un valore superiore a 7,5 perché mediamente devo avere 7,5”* (pag. 106, trascr. ud. 2.10.2012).

La sonda per la misurazione fu apposta sul prato, a terra, nei punti ove si camminava. L'ing. Pieralli ha spiegato che, quando si effettua una misurazione illuminotecnica, bisogna capire quale è l'ostacolo da vedere o il campo visivo da svolgere e che *“in quel caso si stava camminando su un terrapieno, la cosa importante era vedere il piano di calpestio e i propri piedi, per non mettere il piede in fallo. Quindi si misura dove c'è richie-*

sto un compito visivo.” (pag. 169, trascr.) . Il tecnico ha precisato che la differenza, a ogni modo, sarebbe stata minima anche con una misurazione effettuata ad altezza degli occhi.

Dall’esame della tabella allegata al “verbale di accertamenti e rilievi” emerge che nel manto erboso l’illuminamento non superava il valore massimo di 0,5 lx e sopra il bastione, sul parapetto (presumibile punto di caduta di Luca Raso), il valore era pari a di 0,3 lx.

In corrispondenza del cartello di pericolo, posto più in basso perché all’interno del camminamento, l’illuminamento era pari a 0,7 lux.

Il consulente tecnico dell’imputato Frusi, l’ing. Francesco Grasso, ha fatto invece riferimento alla normativa UNI 18 38, relativa all’illuminazione di emergenza, ad es. l’illuminazione di sicurezza per l’esodo. Secondo la normativa riportata *“per le vie di esodo di larghezza fino a due metri l’illuminamento orizzontale al suolo lungo la linea centrale della via di esodo non deve essere minore di 1 lux”* (pag.18 e ss.; trascr. ud. 15.2.2013), valore che, tuttavia, in caso di discontinuità del percorso, per esempio scalini o porte d’uscita, deve arrivare a 5 lux.

In occasione di un sopralluogo effettuato il 20.9.2010, tra le 21 e le 22 circa, con il perito Bea e i vari difensori, prima dell’udienza preliminare del processo per la morte della Locatelli, i consulenti effettuarono varie misurazioni, non lontano da dove era caduto Luca e riscontrarono, con strumentazione a norma di legge, 0,50 lux *medi* lungo il bordo superiore del parapetto, così come nel muro di fronte, al di là del vuoto. All’interno del camminamento l’illuminamento arrivava a 50 lux, in prossimità della lampada di emergenza, con una media di 13 lux su tutto il camminamento. Non furono invece effettuati rilievi illuminotecnici all’interno del terrapieno (v. anche l’acquisita relazione di consulenza).

Tanto premesso, le misurazioni effettuate dai tecnici della Asl e quelle espletate dai consulenti del Frusi (escluso ovviamente il terrapieno) non divergono in modo significativo, considerato il minimo scarto rispetto al risultato ottenuto sul bordo del parapetto.

Né è rilevante il fatto che, all'interno del camminamento, vi fosse una media di 13 lux, visto che, in base alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, Luca superò con un saltello il camminamento e quindi non lo percorse.

Pertanto devono condividersi in pieno le conclusioni dei tecnici della Asl in ordine alla presenza, nel Forte, di numerosi elementi di rischio, soprattutto di caduta dall'alto e principalmente in orario notturno, sintetizzabili nei seguenti punti:

- *“presenza di un impianto d'illuminazione gravemente insufficiente, avente come scopo quella di esaltare la suggestione del luogo ma in nessun modo progettato né adeguato a criteri atti a garantire la sicurezza del transito sull'intera area dei bastioni;*

- *manca di qualunque indicazione circa percorsi obbligati per il pubblico che poteva muoversi liberamente in tutta l'area del Forte, in assenza di qualsiasi rilevante interdizione od obbligo di usare i camminamenti illuminati, sia pure inadeguatamente”*

- *i terrapieni raggiungono un'altezza che rende insufficienti i parapetti delle mura del Forte. Questa “insufficienza” non è da riferire ai circa 10 cm che mancano rispetto alle misure di sicurezza previste dalla normativa, ma bensì al fatto che la vicinanza del terrapieno rende del tutto insufficiente un parapetto che parte da un piano di calpestio posto circa 80 cm più basso ... ma l'elemento che esalta la pericolosità di questa situazione è sicuramente la carente illuminazione che impedisce di far rilevare le numerose particolarità del piano di calpestio dei bastioni su cui si trovano a transitare utenti e lavoratori. Questa situazione di scarsa percezione dei pericoli appare paradossalmente peggiorata dalla presenza di punti di luce architettonici che esaltano l'inganno ottico che fa apparire il vuoto per pieno. E' particolarmente impressionante il fatto che stando sul terrapieno del Forte nei pressi del parapetto, la scarsa illuminazione dei camminamenti rende visibile il bordo interno del parapetto mentre sfuma nel buio completo il bordo esterno verso il vuoto che non risulta minimamente visibile... l'illuminazione dovrebbe far risaltare il vuoto della “cannoniera” con intensità d'illuminazione pari ad almeno 50 lux”.*

Sulla base del quadro istruttorio fin qui richiamato ed escluso qualsiasi contributo fattuale della condotta di Luca Raso nella determinazione dell'evento, occorre a questo punto scrutinare se gli attuali imputati ne siano, invece, responsabili a titolo di colpa.

Se cioè, spettasse loro, nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali e professionali, valutare, in primo luogo, l'esistenza di una situazione di rischio connessa all'apertura al pubblico di una struttura così ampia, in orario notturno e con la previsione della somministrazione di alcolici e se, in caso positivo, abbiano negligenzemente ommesso di attivarsi. Per rispondere a tali interrogativi è necessaria una breve premessa.

Si è già accennato alla convenzione intercorsa nel 1999 tra il Demanio e il Comune di Firenze, in base alla quale il compendio del Forte venne ceduto in concessione all'amministrazione comunale per attività istituzionali, principalmente di tipo culturale (v. delibera n. 928/688 del Comune di Firenze e atto di convenzione del 29.10.1999, prodotti in giudizio dal P.m. e riprodotti in copia, come i documenti successivi cui si accennerà, dalla difesa di Gherpelli all'udienza del 31.5.2013).

Poiché il Comune si impegnava, con la convenzione, a realizzare una serie di lavori finalizzati all'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e di prevenzione incendi e all'abbattimento delle barriere architettoniche – previo nulla osta della Soprintendenza, trattandosi di bene vincolato ai sensi della legge 1089/39 – furono pattuiti un canone agevolato e una durata minima di diciannove anni.

Nel marzo del 2005 l'Agenzia del Demanio e il Comune di Firenze stipularono un atto integrativo della concessione, modificando la clausola che vietava la facoltà di subconcessione e sublocazione e che consentiva solo la gestione di singole mostre tramite S.p.A. a prevalente capitale comunale. Con la modifica il Comune concessionario ebbe diritto, per la gestione delle attività, ad avvalersi di *“istituzioni, fondazioni, associazioni, società di capitali costituite o partecipate dal Comune, o di altri soggetti pubblici o privati legati al Comune da rapporti di convenzione per la realizzazione di specifici progetti”*. Fu, peraltro, ribadito che *l'esercizio di tale facoltà non solleva(va) il Comune da obblighi e responsabilità conseguenti dalla ... convenzione*.

Simone Siliani ha rivestito la carica di assessore alla Cultura dal 1° agosto 2000 al 18 settembre 2006 (attualmente è dipendente della Regione Toscana).

Con deliberazione di Giunta del 17.6.2003 il complesso del Forte Belvedere venne messo a disposizione di Firenze Mostre S.p.A. - il cui presidente, per un periodo, fu il prof. Giorgio Bonsanti - per la realizzazione di manifestazioni espositive.

Con ordinanza sindacale del marzo 2005 fu affidato al dott. Giuseppe Gherpelli l'incarico di direttore della Direzione Cultura.

La Direzione Cultura del Comune di Firenze era articolata, all'epoca, nei seguenti Servizi:

- Servizio Tecnico Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio, il cui dirigente era l'arch. Giuseppe Cini;
- Servizio Musei Comunali, il cui dirigente era la dott.ssa Chiaretta Silla;
- Servizio Attività Culturali, il cui dirigente era la dott.ssa Luana Bigi.

Con deliberazione di Giunta del 19.4.2005 vennero approvate la realizzazione della mostra dell'artista Folon (all'interno e all'esterno del complesso) e la collocazione, nel secondo piano della Palazzina, della "Raccolta Della Ragione" e delle Collezioni del Novecento.

In data 11.10.2005 il prof. Gherpelli, con apposito "DISPONGO", deliberò che il complesso immobiliare fosse assegnato al Servizio Musei, in persona del dirigente dott.ssa Chiaretta Silla, per assicurarne una gestione complessiva, che consentisse l'accesso alle mostre e la fruizione pubblica del luogo.

Occorre, a questo punto, focalizzare l'attenzione sulla già menzionata convenzione sottoscritta il 14.7.2006 da Lorenzo Luzzetti, per l'associazione Teatro Puccini, e da Luana Bigi, dirigente del Servizio Attività Culturali della Direzione Cultura, per il Comune di Firenze. Con la convenzione il Comune concedeva gratuitamente all'associazione gli spazi e i locali della Fortezza per la realizzazione di una serie di spettacoli di teatro, musica, danza, cinema e mostre il cui progetto, denominato "Forte davvero", era stato approvato con deliberazione della giunta comunale del 20.6.2006 (v. doc. prodotti dalla difesa Gherpelli all'udienza del 29.1.2013). Con la stessa deliberazione del giugno 2006 la Giunta aveva anche stabilito di aprire al pubblico le "Collezioni del 900", allestite al secondo piano della Palazzina.

Gli spazi erano, peraltro, già stati anticipatamente concessi alla predetta associazione (come da verbale di Giunta agli atti), prima della stipula della concessione, per l'allestimento dello spettacolo del "Mongolian State" (previsto per il 23.6.2006).



La manifestazione “Forte davvero” prevedeva la durata dal 23 giugno al 31 agosto 2006, successivamente prorogata al 17.9.2006.

Nella convenzione era pattuito che l’associazione si impegnava a terminare le attività entro le ore 2,00, mentre l’intrattenimento e la somministrazione entro le ore 1,30, con possibilità di deroga dell’orario in alcuni giorni precisi.

L’assessore Simone Siliani, con missiva del 26.6.2006, espresse parere favorevole alla deroga fino alle tre di notte nei giorni indicati dall’associazione, semplicemente raccomandando che nelle aperture straordinarie si evitasse *“di caratterizzare il Forte come un qualsiasi locale notturno evitando quindi illuminazioni colorate e con effetti speciali”*(v. doc. agli atti).

In relazione al profilo della sicurezza, con la convenzione l’associazione Teatro Puccini si impegnava ad assumere la responsabilità della buona conservazione degli spazi e delle strutture utilizzate e *“a realizzare le manifestazioni previste nel rispetto delle vigenti norme in materia di pubblico spettacolo nonché di quiete, igiene, sicurezza e incolumità pubblica dettate dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti del Comune, acquisendo, ove necessario, le autorizzazioni previste, e rispettando le eventuali prescrizioni della competente Sovrintendenza e della Commissione di vigilanza per il pubblico spettacolo”*.

L’associazione, inoltre, era tenuta a consegnare al Comune, prima dell’inizio delle manifestazioni, *“... 3. tutta la documentazione relativa all’esito di ogni prova o verifica eseguita sugli impianti esistente e relativa alla realizzazione, regolarità, utilizzo e controllo di eventuali impianti aggiuntivi e compatibili; 4 le proposte di progetto e gli esiti formalizzati, secondo i percorsi previsti dalla normativa specifica, di ogni autorizzazione, licenza, permesso o certificato emessi dall’organo preposto al controllo e al rilascio (V.V.F, Commissione di vigilanza per il pubblico spettacolo, ASL ecc.) anche se per attività temporanee e anche per l’integrazione di quanto già in essere circa la prestazioni degli immobili e degli spazi correlati.*

Nel medesimo art 4 della convenzione si dava ulteriormente conto che *“il Comune ha già consegnato all’Associazione il documento relativo ai Piani di emergenza ai sensi del D.M. 569 del 20/5/1992 e analisi rischi ai sensi del D. lgs 626/94 per operatori esterni”*.

L'atto prevedeva, infine, una formula generale, per così dire di chiusura, circa l'assunzione da parte dell'associazione, nella realizzazione del progetto, di *“qualsiasi responsabilità civile e penale che possa sorgere dal mancato rispetto delle norme di legge e dei regolamenti”*, con conseguente sgravio del Comune.

Tanto premesso, appare palese che le disposizioni contrattuali non potevano, per legge, trasferire sull'associazione Puccini quel ventaglio di obblighi e di doveri, in materia di sicurezza, non disponibili né delegabili dalle parti.

Il Forte mediceo era un bene vincolato, della superficie complessiva di 18775 mq, e pertanto l'associazione, per assicurare l'incolumità dei terzi avventori, poteva accollarsi solo gli oneri strettamente relativi ad un tipo di sicurezza *“gestionale”*.

La verifica circa il corretto, o viceversa, carente adempimento di tali obblighi esula dal presente procedimento e riguarda il processo a carico del titolare Lorenzo Luzzetti.

Gli attuali imputati, viceversa, sono chiamati a rispondere dell'esistenza di eventuali deficit di sicurezza *“strutturale”*: se, in caso positivo, ne fossero - o comunque ne dovesse essere - a conoscenza, se rientrasse nei rispettivi ambiti di azione, in base alle rispettive qualifiche istituzionali e professionali, il dovere di attivarsi e se vi siano state, da parte loro, colpevoli omissioni.

A parere di questo giudice il compendio istruttorio dimostra che gli imputati fossero consapevoli che la Fortezza non fosse un luogo privo di rischi per l'incolumità delle persone.

L'assessore Siliani, nel corso del suo esame, rispondendo al p.m. ha dichiarato di avere avuto *“cognizione di una situazione di pericolo imminente, diciamo, il primo momento in cui viene segnalato dal dirigente Cini, a seguito della caduta del cane nel 2003, quello è il primo momento in cui questo tema diciamo si pone in questo senso, anche se naturalmente ... sin da quando il comune assume con la concessione del 1999 si pone il problema della messa a norma del compendio”* (pag. 92 e ss.; trascr. ud. 6.2.2013).

L'episodio del cane di cui parla il Siliani è stato ricordato, in dibattimento, dalla sig.ra Anna Tarducci. La teste ha riferito che già nel 1996 aveva avuto notizia di un cagnolino che era caduto dalla Fortezza nel sottostante giardino di Boboli e, poiché all'epoca era responsabile della sezione fiorentina della Lega nazionale per la difesa del cane, iniziò a

segnalare in Comune la pericolosità del posto, tanto per gli animali, quanto per le persone. Ci fu un rimpallo di indicazioni sulle competenze (le Belle Arti, il Patrimonio immobiliare) e le sue segnalazioni non ebbero alcun esito. Successivamente, a fine aprile del 1999, telefonò alla sua associazione una studentessa universitaria, che le riferì che anche il suo cane era precipitato dal Forte nel giardino di Boboli. Quella volta, assieme alla studentessa, si recò alla Fortezza e le fu mostrato il punto preciso, nello spigolo della cannoniera, in cui l'animale era caduto di sotto e che la teste ha indicato con il punto P, in rosso, nella foto a colori. In tale circostanza ebbe modo di notare il restringimento del camminamento tra il terrapieno e il bastione che immette giù nel giardino di Boboli e l'esistenza di siepi cresciute nel muro, che superavano il parapetto.

La teste ha poi dichiarato che, nell'agosto del 2003, un altro cane era volato giù al Forte nel fossato e che la notizia aveva avuto una certa risonanza mediatica, a livello locale. La Tarducci ha, infatti, esibito la fotocopia (acquisita agli atti) del quotidiano "La Nazione" del giorno 19.8.2003. Nell'articolo si raccontava di un labrador sfuggito al controllo dei padroni, che aveva scavalcato il parapetto ed era finito di sotto, nel giardino di Boboli. Era in corso, alla Fortezza, la mostra "Orizzonti Belvedere dell'arte" e nello stesso articolo si interpellava la curatrice, Antonella Loiero, proprio riguardo ai rischi della scarsa illuminazione e della mancanza di adeguata segnaletica di pericolo nella struttura. Sul quotidiano era pure riportata un'intervista alla Tarducci circa le sue pregresse segnalazioni sulla pericolosità del Forte di Belvedere.

C'è da dire che i fatti del 1999, rammentati dalla Tarducci, sono di molto precedenti ai lavori di messa in sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche del Forte, collaudati a fine aprile del 2003 (v. missiva indirizzata dall'arch. Cini all'allora direttore della Cultura) e pertanto gli stessi non sono significativi, nel presente processo.

Non così, viceversa, per l'episodio del 2003.

Come accennato dallo stesso assessore Siliani, il dirigente del Servizio Belle Arti, l'arch. Giovanni Cini, il 18 agosto del 2003 gli aveva inviato una formale comunicazione, avente a oggetto la "*messa in sicurezza degli spalti del Forte di Belvedere*", e ciò proprio "*a seguito del deprecabile incidente occorso ad un cane di un visitatore della mostra al Forte di Belvedere*" (v. doc. prodotto dalla difesa di Gherpelli, il 31.5.2013).



L'arch. Cini - pur dando atto che il 23 giugno di quell'anno il complesso era stato consegnato alla Firenze Mostre S.p.A., che aveva sollevato il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni cagionati a terzi – si era evidentemente posto il problema del pericolo di cadute dall'alto dei bastioni e lo aveva segnalato all'assessore.

Seppure la prospettata soluzione, ossia la *“realizzazione di una paracinta lungo tutto il perimetro del Forte”* era dal dirigente stesso reputata di difficile realizzazione, sia per l'impatto estetico fortemente negativo, sia per i costi elevati, il dirigente si era premurato di acquisire due preventivi della Ditta Nenci e Scarti s.n.c., del 22.8.2003, per la fornitura e il montaggio di pannelli a parapetto, con un minimo di € 184.200,00 a un massimo di € 449.400,00, al netto di oneri fiscali (v. doc., agli atti).

A tale riguardo è rilevante la testimonianza rilasciata dal Cini all'udienza del 17.12.2012. Il teste riferisce: *“Il cagnolino era cascato e quindi ... era cascato più o meno nella zona in cui dopo purtroppo sono cascati gli altri... credo gli venne tirata una pallina ... e il cagnolino correndo correndo, rincorrendo una cosa cascò di sotto. Quindi il problema, anche se era un cagnolino, di questa pericolosità c'era. E quindi si cercò di studiare qualche cosa che potesse evitare che cadere di sotto”*. Peraltro, alla domanda del pubblico ministero del perché, pur trattandosi di un incidente occorso a un cagnolino mentre era senza guinzaglio, lui avesse preparato un progetto di massima da mezzo milione di euro, il Cini ha risposto: *“Però, siccome il cagnolino era cascato ... “come si potrebbe fare per evitare che in futuro un cagnolino o un essere umano ahimè cascasse di sotto” ... e allora si ipotizzò, come è stato fatto... “*

Prima di sottoporre il progetto all'assessore il funzionario era andato a fare un sopralluogo sul posto e, confrontandosi con i suoi collaboratori, erano giunto alla conclusione che, poiché le mura perimetrali erano alte circa 90 centimetri e larghe più di 20 centimetri, di giorno la situazione non poneva particolari problemi di sicurezza. Viceversa *“...il discorso poteva cambiare la notte e per questo si propose una ipotesi di soluzione ...in passato era stato adoperato il Forte Belvedere di notte per svariate manifestazioni, quindi la possibilità c'era...”*

L'arch. Cini propose, quindi, all'assessore Siliani due diverse soluzioni tecniche: *“C'erano due ipotesi. Una di rialzare il parapetto con una rete metallica, ... in analogia*

*con quella che era stata messa a suo tempo dal Campanile di Giotto, che chiaramente come impatto sulla città ... era piuttosto invasiva... L'altra invece era una mantovana, ... una specie di struttura infissa in orsogrill, per cui se uno cascava di sotto, cascava lì, non arrivava più in basso. E il costo era elevato, perché il perimetro è molto lungo...”).*

Anche se si trattava di progetti di massima, avevano una loro concretezza, perché le strutture, a dire del teste, pur essendo costose erano semplici e la valutazione dei costi era stata fatta sulla base di preventivi richiesti a una ditta specializzata nel settore, che lavorava sia per il Comune, sia per la Soprintendenza.

Risulta documentalmente provato che, a quel punto, anche l'assessore Siliani si pose, concretamente, il problema del rischio di caduta dai bastioni non solo per gli animali, ma anche per le persone, in quanto inviò una comunicazione formale, il 25.8.2003, al Soprintendente Domenico Valentino e il cui testo si riporta testualmente: *“Caro Soprintendente, come ti è senz'altro noto, nel pomeriggio di domenica 17 agosto al Forte Belvedere è successo un incidente che ha portato al decesso di un cane che è saltato oltre i bastioni cadendo nel sottostante giardino di Boboli. La vicenda è stata riportata dai giornali ed è stato posto il tema della sicurezza sui bastioni di Forte Belvedere anche per gli uomini. Indipendentemente dal problema della responsabilità nel caso specifico (il cane, in effetti, era libero da guinzaglio), vorrei preventivamente discutere il problema con te. Mi domando cioè, se sia giustificabile e/o fattibile, dal punto di vista dell'impatto sul bene culturale Forte Belvedere la realizzazione di una sorta di rete di sicurezza da appoggiare sul muro esterno del Forte. Ove questa soluzione fosse ritenuta, nell'ambito delle tue competenze di tutela del bene culturale, vorrei valutare insieme quali altre soluzioni mettere in atto per prevenire incidenti quali quello occorso per il cane domenica scorsa (cartellonistica, illuminazione, ecc)”*.

Tuttavia, i progetti sottoposti dall'arch. Cini non ebbero alcun seguito, non solo per la mancata risposta del Soprintendente Valentino, ma per via del loro costo elevato.

Il Cini, infatti, ha dichiarato che con l'assessore Siliani ci furono più colloqui, al riguardo, ma che il problema principale restava la spesa non indifferente dei progetti, oltre che l'impatto estetico, e che quindi, probabilmente, il progetto non fu nemmeno presentato in giunta, e *“non venne mai inserito nel piano triennale degli investimenti”*.

Può in definitiva ritenersi provato che, sin dall'agosto del 2003, il Siliani fosse stato avvertito della potenziale pericolosità del Forte, per il rischio di caduta dall'alto dai bastioni, proprio dove sarebbero morti, pochi anni dopo, Luca Raso e Veronica Locatelli.

L'assessore, inoltre, era consapevole che per la messa in sicurezza dei bastioni occorrevano interventi radicali e onerosi e che si sarebbe potuto intervenire anche sulla cartellonistica e sulla illuminazione. Peraltro, se a seguito della precisa segnalazione del pericolo al Soprintendente non ricevette alcuna risposta, egli non perseverò nella proposta di quei progetti né sollecitò soluzioni alternative, con totale acquiescenza alla refrattarietà delle altre istituzioni.

A tale proposito giova anche rammentare il contenuto di una missiva (agli atti) inviata il 29.7.2004 da Firenze Mostre S.p.A, all'assessorato alla cultura, riguardo al prolungamento della mostra "Orizzonti" fino al successivo 10 ottobre, con cui si comunicava che, a seguito di un colloquio intercorso tra l'allora presidente e il tecnico Frusi, si reputava non sussistessero *"le necessarie garanzie per la prosecuzione dell'apertura al pubblico della mostra, non tanto per la logistica ed organizzazione, ma soprattutto ai fini della sicurezza, sicurezza per le cose e soprattutto per le persone, alla luce delle disposizioni in essere"*.

Ancora, il prof. Bonsanti - presidente della Firenze Mostre S.p.A. dall'ottobre 2004 al marzo 2006 – ha dichiarato in dibattimento che all'epoca si recò ripetutamente al Forte, per alcuni sopralluoghi, con il Frusi, che era responsabile della sicurezza proprio per Firenze Mostre. Il Bonsanti ebbe subito la percezione della pericolosità della struttura, soprattutto dove poi si sarebbero verificati gli incidenti mortali, anche per la presenza di vegetazione che arrivava all'altezza del parapetto e che poteva indurre alla falsa convinzione che esistesse un piano di calpestio al di là del parapetto stesso. Egli era convinto che la realizzazione di alcuni ripari di carattere meccanico sarebbe stata una scelta tecnica del tutto fattibile. Il teste ha pure dichiarato che, pur non rammentando un'occasione specifica, sicuramente ebbe modo di interloquire con l'assessore Siliani delle problematiche sulla sicurezza della Fortezza (*"Non posso ricordare i dettagli. Con Siliani, che è una persona che io ho sempre stimato, sicuramente ho parlato delle problematiche della sicurezza in vista di una ripresa delle attività... l'argomento principale era la ripresa*

*delle attività, all'interno di questo progetto certamente stava anche la realizzazione delle misure di cui si parlava" pagg. 72 e ss.; trascr. ud. 18.12.2012).*

A fronte della conoscenza della potenziale pericolosità della struttura, quanto meno in quell'area specifica e in orario notturno, nonché della necessità di soluzioni tecniche complesse ed onerose, il Comune di Firenze si limitò nel 2005 a realizzare soltanto modesti lavori di adeguamento al d. lgs. 626/94.

Furono, infatti, predisposti manufatti in ferro su parapetti e muri di contenimento particolarmente bassi, allocati in altra posizione rispetto alla cannoniera in discussione, per la spesa complessiva di soli 30 mila euro (v. la relazione tecnico-illustrativa degli architetti Parigi e Cestelli, la deliberazione di Giunta n.2005/G/00227 e inoltre ulteriore documentazione relativa ai medesimi lavori, prodotte all'udienza del 6.2.2013 e del 7.3.2013 dalla difesa di Siliani).

Né può costituire alcuna esimente la circostanza - su cui tanto hanno insistito le difese degli imputati - del pregresso rilascio, da parte delle autorità competenti, dei certificati di agibilità e di prevenzioni incendi. Se è, infatti, innegabile che tali documenti afferissero a generali profili di sicurezza del complesso immobiliare, il rischio di caduta dai bastioni non veniva meno per la semplice esistenza di tali certificazioni, perché nulla era previsto a tale riguardo.

Alla luce di tali considerazioni, la fonte della responsabilità penale dell'assessore Siliani deve essere individuata proprio nella sua condotta di colpevole inerzia. Emerge, invero, dalle richiamate evidenze istruttorie un atteggiamento di sostanziale indifferenza rispetto alle problematiche sulla sicurezza, che pure gli erano state chiaramente sottoposte e che, quindi, non avevano per lui alcun carattere di imprevedibilità o di imponderabilità.

La sua posizione di garanzia rispetto all'evento lesivo deriva dal fatto che, violando gli obblighi inerenti alla carica ricoperta, egli venne meno proprio alle sue funzioni di organo di indirizzo politico.

Si pone, certamente, il problema della separazione dei compiti degli organi politici, di indirizzo e di controllo, e delle funzioni dei dirigenti amministrativi, che investono, invece, aspetti gestionali veri e propri. Gli organi di direzione politica sono chiamati, per-

ciò, a definire gli obiettivi e i programmi da attuare, per poi verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Nella specie la responsabilità dell'assessore Siliani discende dal mancato esercizio del "potere-dovere" di indirizzo e di programmazione appartenente all'organo politico.

Lo stesso prof. Bonsanti ha evidenziato che, presentandosi all'epoca questioni di incolumità delle persone, la normativa avrebbe permesso l'adozione di misure urgenti e che sarebbe stato, comunque, possibile mettere in discussione la decisione – nella specie, la mancata decisione – del soprintendente, rivolgendosi agli organi superiori.

Oltre tutto, se le soluzioni tecniche proposte dal funzionario Cini non apparivano convincenti, si sarebbero potuti sollecitare progetti alternativi (il Forte, come è noto, è stato ristrutturato di recente, dopo la morte della Locatelli) e sarebbe stato, d'altra parte, sufficiente prescrivere, nella convenzione con il Teatro Puccini, limitazione di orario o di accesso al pubblico nelle zone più a rischio.

Le considerazioni fin qui svolte valgono anche per la posizione del prof. Giuseppe Gherpelli.

Come già accennato, all'epoca dei fatti la Direzione Cultura del Comune di Firenze era strutturata nel "Servizio Tecnico Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio" (dirigente arch. Giuseppe Cini), nel "Servizio Musei Comunali" (dirigente dott.ssa Chiaretta Silla) e nel "Servizio Attività Culturali" (dirigente dott.ssa Luana Bigi).

Al fine di valutare la posizione di garanzia dell'imputato è opportuno richiamare anche la cornice normativa che ne delineava le competenze funzionali.

Dispone il Testo Unico degli Enti Locali (d. lgs.vo N. 267/2000), all'art. 107, sulle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", che *"1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettando agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.*

*2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi e-*



*spressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale ... 3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali, in particolare ... c) la stipulazione dei contratti”.*

L'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze stabilisce, poi, che *“Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”.*

Le disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune prescrivono all'art.12, in ordine alla qualifica dirigenziale, che: *“La qualifica di dirigente è unica. I dirigenti preposti alle strutture di massima dimensione assumono la denominazione di “Direttore”, mentre il successivo art. 13 individua le competenze dirigenziali. In particolare, tale disposizione recita che “I Dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essa diretta” e, con riferimento alla figura del Direttore, che “Ciascun Direttore è responsabile ... del raggiungimento degli obiettivi della propria Direzione. A tale scopo il Direttore sovrintende e coordina l'attività dei Dirigenti della propria Direzione, assumendo altresì la responsabilità della gestione complessiva del personale della propria Direzione ...Compete altresì l'esercizio, in caso di inerzia e previa diffida comunicata anche al Direttore Generale, del potere sostitutivo in riguardo ai dirigenti della propria struttura.”* (v. normativa depositata dal difensore di Gherpelli all'udienza del 31.5.2013).

Dal complesso di tali normative si desume, rispetto ai rapporti tra il direttore della struttura di massima dimensione e i dirigenti dei relativi servizi, che se è vero che quest'ultimi godono di una loro autonomia, è pur vero che il direttore ha la responsabilità della gestione complessiva per il conseguimento degli obiettivi della direzione, che siano stati impartiti dall'organo di governo politico. A tale fine il direttore sovrintende e coordina l'attività dei dirigenti dei servizi, rispetto ai quali, in caso di inerzia, può (anzi, verosimilmente “deve”) esercitare un potere sostitutivo.



Come esplicitato dalla teste Anna Palazzi, a lungo in servizio alla Direzione Organizzazione del Comune di Firenze, se è tecnicamente inesatto definire il rapporto tra direttore e dirigente di servizio come di vera e propria “dipendenza gerarchica”, il ruolo del direttore di una direzione articolata in servizi “è un ruolo di coordinamento delle varie attività, di impulso, di controllo, di vigilanza, di stimolo, di visione complessiva di tutta l’attività...” (trascr., ud. 15.3.2013).

L’avv. Claudio Martini, che all’epoca dirigeva l’Ufficio del Sindaco, ha sottolineato l’autonomia gestionale dei dirigenti dei singoli Servizi. E’ però da rilevare che il teste, a domanda del difensore della parte civile riguardo al potere di impulso del direttore nel caso di pervenute segnalazioni di situazioni di rischio, ha risposto che, pur non avendo conoscenza di circostanze del genere per il Forte Belvedere, in linea generale “il Direttore in quanto superiore gerarchico è tenuto a considerare tutte le questioni che nell’ambito della competenza della sua direzione emergano, vengano sul tavolo. Quindi non c’è dubbio che ci sia un dovere di valutazione da parte del superiore in ordine a qualsiasi notizia in senso generale che venga alla sua conoscenza. Nel caso specifico non mi sembra invece che vi sia stata una segnalazione legata a un fatto...” (v. pag. 64; trascr. ud. 3.4.2013”).

Deve perciò escludersi che la convenzione stipulata con l’associazione “Teatro Puccini” il 14.7.2006, in quanto materialmente sottoscritta, per il Comune di Firenze, da Luana Bigi, dirigente del Servizio Attività Culturali, anziché direttamente dal direttore Gherpelli, riguardasse solo ed esclusivamente detto Servizio e non la Direzione della Cultura come struttura apicale.

E’ del resto comprensibile che la struttura del Forte, a secondo delle contingenze del momento, rientrasse più strettamente nelle competenze e nell’attenzione di uno anziché dell’altro Servizio. E così, ad esempio, il prof. Gherpelli, con apposito “DISPONGO” dell’ 11.10.2005, aveva deliberato che il complesso immobiliare della Fortezza fosse assegnato al Servizio Musei, in persona del dirigente Silla, proprio perché, a seguito della decisione di Firenze Mostre S.p.A. di non proseguire l’intrapresa attività espositiva, era essenziale per l’amministrazione garantire l’apertura permanente della struttura quale



sede per la “Raccolta Della Ragione” e le “Collezioni del Novecento” e la fruizione pubblica dell’immobile.

Quindi, al di là delle singole deleghe, il Direttore Gherpelli doveva continuare a svolgere la sua attività di coordinamento, controllo e supervisione - oltre che, se del caso, l’esercizio del potere sostitutivo dei dirigenti - e tale funzione istituzionale richiedeva, inevitabilmente, un onere di conoscenza di tutte le problematiche relative al vasto compendio del Forte, anche di quelle emerse ~~anche~~ negli anni precedenti alla sua gestione.

Tra le più importanti, ovviamente, le questioni inerenti alla sicurezza del luogo, per i dipendenti dell’amministrazione comunale, come pure dei terzi avventori.

Risulta, d’altra parte, dagli atti di causa che il Gherpelli non ignorava la pericolosità di uno dei luoghi più caratterizzanti della città di Firenze e perciò tra le priorità da gestire.

L’arch. Cini, a domanda del p.m. se il Gherpelli fosse informato delle problematiche sulla sicurezza al Forte, ha dichiarato: *“Ma con Gherpelli c’erano le riunioni mi sembra settimanali di tutta la direzione in cui si parlava di vari problemi ... tra cui anche di questo. Quindi il problema che c’era lui lo sapeva ... Si sapeva tutti”*.

Particolarmente significative sono anche le due missive inviate dalla dott.ssa Silla al dott. Gherpelli in data 20 e 23 giugno 2006 (prodotte dal p.m. all’udienza dell’8.4.2013). Nelle due comunicazioni la dirigente ricordava al Gherpelli che già l’anno precedente, in occasione dell’apertura al pubblico di alcune esposizioni alla Fortezza, era stata fatta presente la necessità della redazione dei documenti per la sicurezza, anche se poi il Comune aveva soprasseduto in quanto era stato ritenuto datore di lavoro, ai sensi della 626, la ditta appaltatrice del servizio di sorveglianza. Sollecitava, dunque, alla direzione la elaborazione dei documenti di sicurezza che avrebbero dovuto essere resi noti, al più presto, al personale di custodia del Comune.

Il Gherpelli, in definitiva, non era esonerato da alcuna responsabilità in materia di prevenzione e di sicurezza, sia perché gli obblighi, al riguardo, erano in larga parte non trasferibili in capo al gestore, sia perché facenti capo sempre a lui, malgrado l’attività di delega ai suoi dirigenti.

La sua condotta, viceversa, fu caratterizzata da colpevole omissione.



Resta, a questo punto, da esaminare la posizione del perito Ulderigo Frusi al quale, nel capo di imputazione, è contestato di non avere posto rimedio ai pericoli strutturali del compendio immobiliare *“quale autore del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. L.vo 626/94 e del piano di emergenza ai sensi del D.M. 569/92 per conto del Comune nonché tecnico incaricato della sicurezza dalla Associazione Culturale Puccini”*.

Dalla documentazione acquisita nel dibattimento risulta che il Frusi – *rectius*, il suo studio associato - provvide a eseguire, per conto dell'Associazione Teatro Puccini, il progetto dell'impianto elettrico, il relativo collaudo, gli elaborati grafici, le relazioni tecniche e l'assistenza alle pratiche per la Commissione Provinciale di Vigilanza per le manifestazioni di pubblico spettacolo nelle aree allestite all'aperto del Forte nonché la pratica inerente gli adeguamenti previsti per legge in materia di sicurezza e prevenzione incendi ai sensi del decreto 569/92 .

In pratica egli si occupò di ottenere l'agibilità ed espletare le pratiche per la Commissione Provinciale di Vigilanza di pubblico spettacolo.

Sono state acquisite la relazione tecnico-generale e le tavole allegate alla relazione e ai piani di emergenza redatte dal Frusi nel giugno 2006 (v. allegazioni del suo difensore all'udienza del 6.2.2013 e 10.5.2013).

Nella relazione tecnica generale si legge che trattasi di *“regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per luoghi all'aperto in delimitati spazi attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimento e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico”*.

Venivano di seguito elencate, sempre nella relazione, le misure precauzionali per l'evacuazione delle persone in casi di emergenza, le vie di esodo e il massimo affollamento consentito nell'area del palco., come pure la distribuzione dei posti a sedere nell'area cinema. Anche l'indicazione degli impianti elettrici era focalizzata sugli impianti di luce relativi ai percorsi di deflusso delle persone, alle uscite di sicurezza e all'impianto di illuminazione durante lo svolgimento delle proiezioni cinematografiche.

Erano poi descritti i mezzi antincendio, con l'allocazione dei vari estintori.

Si dava infine conto che il sig. Lorenzo Cinatti (dell'Associazione Teatro Puccini) era il responsabile del servizio di prevenzione e protezione per tutta la durata della manifestazione "Forte Davvero".

Se si esamina la tavola N. 01 allegata alla relazione tecnica generale si ricava l'indicazione che l'incarico era, quindi, delimitato al progetto e alle verifiche dell'area evidenziata in verde, relativa al cinematografo e alle manifestazioni del balletto del Maggio Musicale.

Il Frusi aveva il compito di occuparsi delle norme di sicurezza anche per gli allestimenti provvisori per il pubblico spettacolo, in un'area lontana da dove avvenne l'incidente del Raso (contrassegnata con pennarello rosso da questo giudice).

Il suo consulente tecnico, il perito industriale Gianfranco Bea, ha precisato che *"il perito Frusi ha poi fatto un ulteriore documento, obbligatorio per il decreto, a suo tempo non c'era il decreto 81, perché nel 2006 era la 626 ... la legge quadro per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, ha provveduto a informare tutte le ditte che intervenivano per il montaggio, per l'allestimento, per la realizzazione delle infrastrutture per andare a procedere, dei piani di sicurezza in base alle valutazioni dei rischi delle singole attività. E' chiaro che per montare delle strutture ci sarà una valutazione dei rischi specifica ... Lui ha provveduto anche a chiedere alle ditte che intervenivano in quanto compresenza di lavoratori ... i P.O.S, i famosi Piani Organizzativi della Sicurezza"*.

I piani di sicurezza e di emergenza erano rivolti agli operatori esterni e agli allestitori del pubblico spettacolo e dovevano essere inserito nel documento – il piano generale di sicurezza - che avrebbe dovuto redigere l'allestitore.

Nel corso del suo esame il Frusi ha dichiarato che il suo primo sopralluogo al Forte risale al 2003, in qualità di esperto dell'antincendio per la Firenze Mostre S.p.a. (v. ud. 6.2.2013).

La teste Loiero Antonella - dirigente della "Fondazione Palazzo Strozzi" dall'ottobre 2004 e collaboratrice di Firenze Mostre S.p.A. dal marzo 2000 - ha confermato che Frusi fu il responsabile della Sicurezza per Firenze Mostre in relazione al D.M. 569/92, quindi per il rilascio del certificato della prevenzione incendi riguardo agli spazi espositivi.

La teste ha riferito che il perito ebbe un compito limitato a tale settore specifico per gli anni 2004, 2005 e 2006 e ha riconosciuto le lettere di conferimento di incarico, datate settembre 2003, luglio 2004, febbraio 2005 e gennaio 2006 che le sono state esibite (prodotte agli atti del dibattimento dalla difesa Frusi all'udienza del 3.4.2013).

La dott.ssa Loiero, inoltre, alla domanda del p.m. in ordine alle preoccupazioni espresse dal prof. Bonsanti, quando era presidente di Firenze Mostre, sulla sicurezza del Forte e agli adempimenti di Frusi, ha testualmente risposto *“Sa, non era un compito di Frusi credo quello. Cioè Frusi aveva un incarico legato appunto alle norme antincendio per poter allestire la mostra”* (pag. 15 trascr. ud. 3.4.2013).

Il Frusi ha pure dichiarato che, quando era avvenuto l'episodio della caduta del cagnolino, aveva segnalato la circostanza al Comune di Firenze, sollecitando un sopralluogo, ma che il suo mandato, come da incarico scritto della Firenze Mostre S.p.A., si limitava solo alla sicurezza antincendio. Mai ebbe alcun tipo di incarico, nemmeno di consulenza, da parte del Comune di Firenze in relazione al Forte di Belvedere.

L'imputato ha ribadito di essersi occupato, per conto dell'Associazione Puccini *“prima e durante l'allestimento per gli operatori esterni e per le maestranze del piano di sicurezza antincendio da inserire nel piano di sicurezza appunto che poi le maestranze e chi allestiva doveva redigere”*.

Quanto al fatto che il Comune di Firenze aveva consegnato, come documento di valutazione dei rischi, la relazione che aveva lui stesso espletato per la mostra di Folon, il Frusi ha dichiarato che si trattava di un piano antincendio, che doveva essere inserito nell'ambito di un generale e più ampio piano della sicurezza, della cui stesura lui non era competente, non essendo nemmeno abilitato.

In pratica risulta provato che il perito Frusi si occupò, per la Fortezza, esclusivamente delle misure tecniche necessarie per il rilascio del certificato di prevenzioni incendi e, nel 2006, di ottenere l'agibilità della Commissione di Vigilanza per gli spazi destinati al pubblico spettacolo (il cinema e l'area dei concerti del Maggio Musicale fiorentino), ai sensi del decreto 10 maggio 1992, n. 569 (regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre) e del DM 19 agosto 1996 (approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi

per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo).

Sono state anche prodotte le fatture n. 107 dell'8.9.2006 e n. 116 del 21.6.2006, saldate dall'associazione Teatro Puccini allo Studio Frusi a mezzo di bonifico bancario, proprio per le pratiche inerenti la C.P.V. e la normativa antincendio.

Il piano di valutazione dei rischi ai sensi del decreto legislativo 626/94 avrebbe dovuto, invece, essere redatto a cura del datore di lavoro.

Risulta dagli atti di causa che il 7 giugno 2006 fu consegnato dalla dott.ssa Silla la "Relazione analisi esterne ed elaborato di sicurezza S1 a firma della Studio Associato", che è lo stesso Piano di emergenza ai sensi del D.M. 569 del 20 maggio 1992 e analisi rischi ai sensi del d.lgs. 626 per operatori esterni redatto da Frusi per l'Associazione Puccini.

Certamente non solo non si trattava di un vero e proprio Documento di Valutazione dei Rischi, per come previsto dall'art. 4, co. 2 del decreto l.vo 626, e che peraltro aveva a oggetto solo le aree in cui avrebbero dovuto svolgersi le manifestazioni – le cannoniere CN1 e CN2, rammentate nell'elaborato, erano da tutt'altra zona rispetto alla cannoniera in cui cadde Luca Raso - ma non è stato in alcun modo provato che il Frusi ricevette, al riguardo, alcun incarico da parte del Comune".

In definitiva il Frusi, per gli incarichi espletati per conto di Firenze Mostre S.p.A., prima, e dell'Associazione Teatro Puccini, poi, non riveste alcuna posizione di garanzia in relazione alla tragica morte di Luca Raso e, quindi, deve essere assolto per non aver commesso il fatto.

Gli imputati Siliani e Gherpelli, viceversa, devono essere ritenuti responsabili del reato loro ascritto, ma deve essere esclusa la contestata aggravante prevista dal II co. dell'art. 589 c.p., e cioè del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

E' certamente vero che il complesso del Forte era un "luogo di lavoro" e che i due imputati rivestivano la posizione di garanzia propria dei datori di lavoro.

Ed è anche vero che in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività,

momento dell'infortunio non abbia caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità (cfr. Cass., sentenza n. 4 del 17.4.2012).

Nella specie, tuttavia, di notte e in quella zona del Forte sicuramente non era prevista alcuna attività lavorativa di personale dipendente dell'amministrazione comunale, che, semmai, avrebbe potuto essere presente solo all'interno della Palazzina, in occasione delle mostre. Ove avvenne il fatto, infatti, erano in servizio solo i dipendenti dell'associazione Teatro Puccini e i vigilanti della ditta Seven, che nessun rapporto di lavoro avevano in corso con l'amministrazione comunale e anzi, per quanto risulta dagli atti, anche all'interno della Palazzina probabilmente vi lavorava solo personale avventizio in subappalto. Pertanto, nessun legame eziologico sussiste tra violazione di norme antinfortunistiche e l'evento dannoso.

In definitiva i due imputati rispondono del reato solo sotto profili di colpa generica.

Sono concedibili a entrambi le circostanze attenuanti generiche, considerata la loro incensuratezza, tanto più che il fatto è precedente rispetto alla modifica dell'art. 62-bis del codice penale..

Visti i criteri di cui all'art. 133 c.p. si ritiene equa la condanna alla pena di mesi 18 per Simone Siliani – la cui condotta è maggiormente censurabile rispetto al coimputato, perché egli venne meno all'obbligo di tutela dell'interesse pubblico che spettava, in primo luogo, proprio all'organo di indirizzo politico – e di mesi 15 di reclusione per Giuseppe Gherpelli, oltre al pagamento delle spese processuali.

Le pene devono essere ridotte di un terzo per la concessione delle attenuanti generiche e la pena è sospesa per entrambi, ricorrendone i presupposti di legge.

Gli imputati vanno inoltre condannati, in solido fra loro, al risarcimento del danno a favore della madre e del fratello della vittima.

Benché in questa sede non siano emersi elementi certi in merito alla complessiva quantificazione del danno - di modo che gli imputati vanno condannati in via generica al risarcimento e le parti vanno rimesse innanzi al giudice civile per la concreta e definitiva liquidazione - è già possibile riconoscere alla sig.ra Angela Manni una provvisoria immediatamente esecutiva di € 70.000,00 e al sig. Raso Andrea di € 35.000, quanto meno a titolo di danno morale.



Infine gli imputati devono essere condannati al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili, liquidate come da dispositivo.

Nella liquidazione, stante la complessità e la durata del processo, sono stati applicati i valori massimi (con esclusione della fase esecutiva), con aumento quasi della metà ai sensi dell'art. 12 del D.M. 140/12.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara Siliani Simone e Gherpelli Giuseppe colpevoli del reato loro contestato, esclusa l'aggravante contestata, e concesse le circostanze attenuanti generiche condanna Siliani Simone alla pena di mesi dodici di reclusione e Gherpelli Giuseppe alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Letto l'art. 538 c.p.p. condanna gli imputati Siliani e Gherpelli, in solido fra loro, al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite, Manni Angela e Raso Andrea, , da liquidarsi in separata sede, riconoscendo a Manni Angela e a Raso Andrea una provvisoria immediatamente esecutiva pari, per la Manni, a € 70.000 e per il Raso a € 35.000 nonché al rimborso delle spese processuali dalle stesse parti sostenute, che liquida in complessivi € 7.800,00 oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Letto l'art. 530 c.p.p. assolve Frusi Ulderigo dal reato a lui ascritto, per non aver commesso il fatto.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Firenze, 10.6.2013

Il Giudice

(dott. Susanna Raimondo)

